

# **Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza sugli investimenti collettivi, OICol)**

del ... (Stato il 7.07.2006)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

vista la legge del 23 giugno 2006<sup>1</sup> sugli investimenti collettivi di capitale (LICol; detta in seguito legge),

*ordina:*

## **Titolo 1: Disposizioni generali**

### **Capitolo 1: Scopo e campo di applicazione**

**Art. 1** Club di investimento  
(art. 2. cpv. 2 lett. f e g LICol)

A prescindere dalla sua forma giuridica un club di investimento deve adempire le seguenti condizioni:

- a. i diritti dei soci devono essere indicati nel documento costitutivo determinante per la forma giuridica prescelta;
- b. i soci adottano le decisioni di investimento;
- c. i soci sono regolarmente informati sullo stato degli investimenti;
- d. il numero di soci non deve superare 20 persone.

**Art. 2** Appello al pubblico  
(art. 3 LICol)

<sup>1</sup> Non è dato appello al pubblico se l'appello è rivolto esclusivamente a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 della legge e se a tale scopo sono utilizzati i mezzi pubblicitari usuali per questo mercato.

<sup>2</sup> La pubblicazione di prezzi, corsi e valori di inventario nei media da parte di intermediari sottoposti a vigilanza non costituisce appello al pubblico se la pubblicazione non reca alcuna indicazione di contatto.

RS .....

<sup>1</sup> RS ...

**Art. 3**           Prodotti strutturati  
(art. 5 cpv. 2 e 3 LICol)

<sup>1</sup> Un prodotto strutturato può essere offerto o distribuito in Svizzera soltanto da un intermediario finanziario con sede in Svizzera, sottoposto a vigilanza ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 lettera a della legge.

<sup>2</sup> Se il prodotto strutturato non è emesso o garantito da un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge, il prospetto semplificato ne deve fare menzione.

<sup>3</sup> Lo schema normalizzato del prospetto semplificato deve corrispondere a standard minimi riconosciuti dall'autorità di vigilanza.

## Capitolo 2: Investimenti collettivi di capitale

**Art. 4**           Numero minimo di investitori  
(art. 7 cpv. 3 LICol)

<sup>1</sup> Gli investimenti collettivi di capitale aperti di un unico investitore sono ammessi se:

- a. l'investitore è un istituto o un'istituzione ausiliaria della previdenza professionale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a della legge, un istituto di assicurazione sulla vita sottoposto a vigilanza o una cassa svizzera di assicurazioni sociali o di compensazione esentata dalle imposte;
- b. la delega della gestione patrimoniale agli investitori è esclusa; e
- c. la limitazione della cerchia degli investitori ai sensi della lettera a è pubblicata nei documenti determinanti di cui all'articolo 15 capoverso 1 della legge.

<sup>2</sup> L'autorità di vigilanza può fare dipendere da ulteriori condizioni l'autorizzazione o l'approvazione dell'investimento collettivo di capitale di un unico investitore.

<sup>3</sup> Alla società in accomandita per investimenti collettivi di capitale devono partecipare, al più tardi dopo un anno dal suo lancio, almeno venti accomandanti.

**Art. 5**           Investitori qualificati  
(art. 10 cpv. 3 lett. e nonché cpv. 4 LICol)

<sup>1</sup> Si considera privato facoltoso la persona che dispone direttamente o indirettamente di investimenti finanziari per almeno 500 000 franchi.

<sup>2</sup> Gli investitori che concludono un contratto scritto di gestione patrimoniale con un gerente patrimoniale indipendente sono considerati qualificati se:

- a. il gerente patrimoniale è sottoposto in qualità di intermediario finanziario alla legge del 10 ottobre 1997<sup>2</sup> sul riciclaggio di denaro (art. 2 cpv. 3 lett. e LRD)

<sup>2</sup> RS 955.0

- b. sono sottoposti alle norme di comportamento di un'organizzazione settoriale riconosciute come standard minimi dall'autorità di vigilanza; e
- c. il contratto di gerenza patrimoniale corrisponde alle direttive riconosciute di un'organizzazione settoriale.

## **Capitolo 3: Autorizzazione e approvazione**

### **Sezione 1: In generale**

#### **Art. 6** Documenti di autorizzazione (art. 13 e 14 LICol)

Chiunque richiede un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 delle legge deve sottoporre i seguenti documenti all'autorità di vigilanza:

- a. gli statuti e il regolamento di organizzazione nel caso della direzione del fondo, della SICAV e della SICAF;
- b. il contratto di società nel caso della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;
- c. i pertinenti documenti organizzativi nel caso del gerente patrimoniale, del rappresentate di investimenti collettivi di capitale esteri e del distributore.

#### **Art. 7** Eccezioni all'obbligo dell'autorizzazione (art. 13 cpv. 3 e 19 cpv. 4 LICol)

<sup>1</sup> Chiunque è titolare di un'autorizzazione in qualità di direzione del fondo, di banca ai sensi della legge federale dell'8 novembre 1934<sup>3</sup> sulle banche e le casse di risparmio, di commerciante di valori mobiliari ai sensi della legge del 24 marzo 1995<sup>4</sup> sulle borse o di istituto di assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 2004<sup>5</sup> sulla sorveglianza degli assicuratori è esentato dall'obbligo dell'autorizzazione dei gerenti patrimoniali, dei rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri e dei distributori.

<sup>2</sup> Chiunque è titolare di un'autorizzazione in qualità di gerente patrimoniale è esentato dall'obbligo dell'autorizzazione dei rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri e dei distributori.

<sup>3</sup> La Posta svizzera e i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri sono esentati dall'obbligo dell'autorizzazione dei distributori.

3 RS 952.0  
4 RS 954.1  
5 RS 961.01

**Art. 8** Gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale esteri  
(art. 13 cpv. 4 LICol)

Le disposizioni del presente capitolo si applicano per analogia ai gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale esteri che richiedono l'autorizzazione all'autorità di vigilanza.

**Art. 9** Buona reputazione, gestione ineccepibile e qualifiche professionali  
(art. 14 cpv. 1 lett. a LICol)

<sup>1</sup> Le persone responsabili della gestione e della direzione devono essere sufficientemente qualificate in vista dell'attività prevista dal profilo della loro formazione, esperienza e carriera attuale.

<sup>2</sup> L'autorità di vigilanza stabilisce le condizioni di comprova della buona reputazione, della garanzia di una gestione ineccepibile e delle indispensabili qualifiche professionali.

<sup>3</sup> Nella valutazione delle esigenze essa tiene tra l'altro conto dell'attività prevista presso il titolare dell'autorizzazione nonché del tipo di investimenti prospettati.

<sup>4</sup> In casi motivati l'autorità di vigilanza può derogare a queste esigenze.

**Art. 10** Persone che detengono una partecipazione qualificata  
(art. 14 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 LICol)

L'autorità di vigilanza stabilisce le condizioni di comprova della buona reputazione delle persone che detengono una partecipazione qualificata. Inoltre essa stabilisce le condizioni atte a comprovare che il loro influsso non si ripercuote a scapito di una gestione sana e prudente.

**Art. 11** Organizzazione d'esercizio  
(art. 14 cpv. 1 lett. c LICol)

<sup>1</sup> La direzione deve essere composta da almeno due persone. Esse devono essere domiciliate in una località da dove possono esercitare la gestione in modo effettivo e responsabile.

<sup>2</sup> Le persone autorizzate alla firma per conto del titolare dell'autorizzazione devono firmare collettivamente a due.

<sup>3</sup> Il titolare dell'autorizzazione deve garantire un'organizzazione conforme e adeguata, precipuamente nei settori della gestione dei rischi, del sistema interno di controllo (SIC) e della conformità. Esso deve stabilire la sua organizzazione.

<sup>4</sup> Esso deve occupare personale adeguato alla sua attività e qualificato in modo corrispondente.

<sup>5</sup> L'autorità di vigilanza può esigere una revisione interna, sempreché il volume e il tipo dell'attività la rendano necessaria.

<sup>6</sup> In casi motivati essa può consentire deroghe a queste condizioni.

**Art. 12** Garanzie finanziarie  
(art. 14 cpv. 1 lett. d LICol)

Sono date sufficienti garanzie finanziarie se il titolare dell'autorizzazione osserva le pertinenti disposizioni concernenti il capitale minimo o il conferimento minimo.

**Art. 13** Cambiamento di organizzazione e di documenti  
(art. 16 LICol)

<sup>1</sup> La modifica dell'organizzazione necessita di un'autorizzazione dell'autorità di vigilanza. All'autorità di vigilanza devono essere sottoposti i documenti ai sensi dell'articolo 6.

<sup>2</sup> Le modifiche di documenti ai sensi dell'articolo 15 della legge, eccettuati i corrispondenti documenti di investimenti collettivi di capitale esteri, devono essere sottoposte per approvazione all'autorità di vigilanza.

**Art. 14** Obblighi di comunicazione  
(art. 16 LICol)

<sup>1</sup> I titolari dell'autorizzazione, eccettuata la banca depositaria, comunicano:

- a. la modifica delle persone responsabili della gestione e della direzione;
- b. i fatti idonei a porre in forse la buona reputazione e la garanzia di una gestione ineccepibile da parte delle persone responsabili della gestione e della direzione, come ad esempio l'avvio di un procedimento penale;
- c. la modifica delle persone che detengono partecipazioni qualificate, tranne gli azionisti della SICAV e gli accomodanti della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;
- d. i fatti idonei a porre in forse la buona reputazione delle persone che detengono partecipazioni qualificate, come ad esempio l'avvio di un procedimento penale nei loro confronti;
- e. i fatti che pongono in forse la prudenza e la solidità dell'attività commerciale da parte dei titolari dell'autorizzazione a causa dell'influsso delle persone che detengono partecipazioni qualificate;
- f. le modifiche concernenti le garanzie finanziarie (art. 13), in particolare il mancato adempimento delle esigenze minime.

<sup>2</sup> La banca depositaria comunica il cambiamento delle persone alle quali è affidato lo svolgimento dell'attività di deposito (art. 72 cpv. 2 LICol).

<sup>3</sup> I rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri comunicano:

- a. le misure di un'autorità estera di vigilanza nei confronti degli investimenti collettivi di capitale, come il ritiro dell'approvazione;
- b. la modifica dei documenti degli investimenti collettivi di capitale esteri ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 lettera e della legge;
- c. lo scioglimento dei contratti di rappresentanza.

<sup>4</sup> Devono inoltre essere comunicate le modifiche del prospetto e del prospetto semplificato di un fondo di investimento, di una SICAV, di una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, nonché di una SICAF.

<sup>5</sup> La comunicazione deve essere effettuata immediatamente all'autorità di vigilanza.

**Art. 15** Condizioni della procedura semplificata di approvazione  
(art. 17 LICol)

<sup>1</sup> La procedura semplificata di approvazione può essere effettuata soltanto se il regolamento del fondo:

- a. corrisponde a un modello che l'autorità di vigilanza ha riconosciuto come standard minimo, come i modelli di regolamento e di prospetto di un'organizzazione settoriale; oppure
- b. corrisponde a uno standard che l'autorità di vigilanza ha riconosciuto vincolante nei confronti del singolo titolare dell'autorizzazione.

<sup>2</sup> L'autorità di vigilanza conferma il ricevimento della richiesta al richiedente.

<sup>3</sup> Se sono necessarie ulteriori informazioni per valutare la richiesta, l'autorità di vigilanza può intimarne la presentazione successiva al richiedente.

**Art. 16** Termini nella procedura semplificata di approvazione  
(art. 17 LICol)

<sup>1</sup> Gli investimenti collettivi di capitale aperti per investitori qualificati sono considerati approvati alla scadenza dei seguenti termini:

- a. fondi in valori mobiliari, fondi immobiliari e altri fondi per investimenti tradizionali: al ricevimento della richiesta;
- b. altri fondi per investimenti alternativi: quattro settimane dal ricevimento della richiesta.

<sup>2</sup> L'autorità di vigilanza approva gli investimenti collettivi di capitale aperti rivolti al pubblico al più tardi entro i seguenti termini:

- a. fondi in valori mobiliari: quattro settimane dal ricevimento della richiesta;
- b. fondi immobiliari e altri fondi per investimenti tradizionali: sei settimane dal ricevimento della richiesta;
- c. altri fondi per investimenti alternativi: otto settimane dal ricevimento della richiesta.

<sup>3</sup> Il termine decorre a contare dal giorno successivo al ricevimento della richiesta.

<sup>4</sup> Se l'autorità di vigilanza esige ulteriori informazioni, il termine è prorogato dal momento dell'intimazione fino a quello del ricevimento delle informazioni da parte dell'autorità di vigilanza.

**Art. 17** Modifica retroattiva dei documenti  
(art. 17 LICol)

<sup>1</sup> L'autorità di vigilanza può esigere una modifica retroattiva dei documenti degli investimenti collettivi di capitale aperti per investitori qualificati fino a tre mesi dopo l'approvazione semplificata.

<sup>2</sup> Gli investitori devono essere:

- a. previamente edotti della possibilità di una modifica;
- b. informati negli organi di pubblicazione in merito alle modifiche retroattive.

**Sezione 2:**  
**Condizioni di autorizzazione dei gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale svizzeri**

**Art. 18** Capitale minimo e prestazione di garanzia  
(art. 14 cpv. 1 lett. d e art. 18 cpv. 3 LICol)

<sup>1</sup> Il capitale minimo dei gerenti patrimoniali deve ammontare a 200 000 franchi ed essere versato in contanti.

<sup>2</sup> L'autorità di vigilanza può autorizzare le persone fisiche e le società di persone a depositare, al posto del capitale minimo, una garanzia di almeno 200 000 franchi, come una garanzia bancaria o un conferimento in contanti su un conto bancario bloccato.

<sup>3</sup> In casi motivati l'autorità di vigilanza può fissare un importo minimo diverso.

**Art. 19** Elementi del capitale  
(art. 14 cpv. 1 lett. d e art. 18 cpv. 3 LICol)

<sup>1</sup> Il capitale corrisponde nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni al capitale azionario e al capitale di partecipazione e, nel caso della società a garanzia limitata, al capitale sociale.

<sup>2</sup> Nel caso delle persone fisiche e delle società di persone il capitale corrisponde:

- a. ai conti di capitale;
- b. alle accomandite; e
- c. ai crediti dei soci illimitatamente responsabili.

<sup>3</sup> I crediti dei soci illimitatamente responsabili possono essere sommati al capitale soltanto se risulta da una dichiarazione scritta irrevocabile depositata presso un ufficio di revisione che:

- a. tali crediti sono collocati nel rango successivo ai crediti degli altri creditori in caso di liquidazione, di fallimento o di procedura concordataria; e che
- b. il gerente patrimoniale si è impegnato:

1. a non computarli con crediti propri, né a garantirli con valori patrimoniali propri;
2. a non ridurre senza il consenso preliminare dell'ufficio di revisione nessuno degli elementi di capitale ai sensi del capoverso 2 lettere a e c in modo tale da scendere al di sotto della soglia del capitale minimo.

**Art. 20** Entità dei mezzi propri  
(art. 14 cpv. 1 lett. d LICol)

<sup>1</sup> I gerenti patrimoniali devono costantemente attestare mezzi propri pari ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo consuntivo annuale, ma al massimo a 20 milioni di franchi.

<sup>2</sup> Si considerano costi fissi:

- a. le spese di personale;
- b. le spese materiali;
- c. gli ammortamenti sul capitale immobilizzato;
- d. le correzioni di valore, gli accantonamenti e le perdite.

<sup>3</sup> La quota di spese di personale che dipende esclusivamente dall'andamento degli affari o sulla quale non esiste alcuna pretesa legale va dedotta nel quadro del capoverso 2 lettera a.

<sup>4</sup> I mezzi propri prescritti devono essere mantenuti durevolmente.

<sup>5</sup> I gerenti patrimoniali comunicano immediatamente all'autorità di vigilanza i mezzi propri mancanti.

**Art. 21** Mezzi propri computabili  
(art. 14 cpv. 1 lett. d LICol)

<sup>1</sup> Le persone giuridiche possono computare nei mezzi propri:

- a. il capitale azionario e di partecipazione versato nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni e il capitale sociale nel caso della società a garanzia limitata;
- b. le riserve legali e le altre riserve;
- c. il riporto di utile;
- d. l'utile dell'esercizio commerciale corrente, sempreché sia disponibile una chiusura intermedia con conto economico, sottoposta a revisione, limitatamente all'importo residuo netto dopo deduzione della quota stimata di dividendi.

<sup>2</sup> Le persone fisiche e le società di persone possono computare nei mezzi propri:

- a. i conti di capitale;
- b. le accomandite;
- c. le garanzie ai sensi dell'articolo 18 capoverso 2;

- d. i crediti dei soci illimitatamente responsabili se sono adempite le condizioni dell'articolo 19 capoverso 3.

<sup>3</sup> I gerenti patrimoniali possono inoltre computare nei mezzi propri i mutui che sono stati loro concessi, se risulta da una dichiarazione scritta irrevocabile che:

- a. tali crediti sono collocati nel rango successivo ai crediti degli altri creditori in caso di liquidazione, di fallimento o di procedura concordataria; e che
- b. essi si sono impegnati a non computarli con crediti propri, né a garantirli con valori patrimoniali propri.

<sup>4</sup> I mezzi propri ai sensi dei capoversi 1 e 2 devono corrispondere al 50 per cento almeno dei mezzi propri complessivi prescritti.

**Art. 22** Deduzioni nel calcolo dei mezzi propri  
(art. 14 cpv. 1 lett. d LICol)

Nel calcolo dei mezzi propri vanno dedotti:

- a. il riporto di perdita e la perdita dell'esercizio commerciale corrente;
- b. il fabbisogno non coperto di correzione di valore e di accantonamento dell'esercizio commerciale corrente;
- c. il 20 per cento all'anno del valore nominale iniziale dei mutui ai sensi dell'articolo 21 capoverso 3, per gli ultimi cinque anni precedenti il rimborso;
- d. i valori immateriali, tranne il software.

**Art. 23** Delimitazione del settore di attività  
(art. 18 cpv. 3 LICol)

<sup>1</sup> I gerenti patrimoniali devono delimitare esattamente il loro settore di attività dal profilo materiale e geografico negli statuti, nei contratti di società e nei regolamenti di organizzazione.

<sup>2</sup> Se intendono esercitare una succursale o una rappresentanza all'estero, i gerenti patrimoniali forniscono all'autorità di vigilanza tutte le indicazioni necessarie alla valutazione dei compiti, segnatamente:

- a. il nome e l'indirizzo della filiale, della succursale o della rappresentanza;
- b. il nome delle persone incaricate della gestione e della direzione;
- c. l'ufficio di revisione;
- d. il nome e l'indirizzo dell'autorità di vigilanza dello Stato estero di domicilio.

<sup>3</sup> Essi comunicano immediatamente all'autorità di vigilanza tutte le modifiche importanti delle loro filiali, succursali o rappresentanze all'estero.

**Art. 24** Convenzione  
(art. 18 cpv. 3 LICol)

I gerenti patrimoniali devono concludere con la loro clientela una convenzione scritta che disciplina i rispettivi diritti e obblighi, nonché le altre condizioni.

**Art. 25** Delega di attività  
(art. 18 cpv. 3 LICol)

<sup>1</sup> I gerenti patrimoniali possono delegare compiti, sempreché tale delega sia nell'interesse di un'amministrazione adeguata.

<sup>2</sup> Esse incaricano soltanto persone qualificate per un'esecuzione ineccepibile dei compiti e garantiscono l'istruzione, nonché la sorveglianza e il controllo dell'esecuzione del mandato.

**Art. 26** Direttive delle organizzazioni settoriali  
(art. 14 cpv. 2 e 18 cpv. 3 LICol)

L'autorità di vigilanza può fare dipendere la concessione dell'autorizzazione dalla garanzia dell'osservanza da parte dei gerenti patrimoniali delle norme di comportamento delle organizzazioni settoriali.

**Art. 27** Rendiconto  
(art. 18 cpv. 3 LICol)

A prescindere dalla loro forma giuridica, ai gerenti patrimoniali si applicano le disposizioni in materia di rendiconto del diritto delle obbligazioni relative alla società anonima.

**Art. 28** Consolidamento  
(art. 18 cpv. 3 LICol)

Le disposizioni della legge dell'8 novembre 1934<sup>6</sup> sulle banche relative ai gruppi finanziari e ai conglomerati finanziari si applicano per analogia.

### **Sezione 3: Condizioni di autorizzazione per i distributori**

**Art. 29** Condizioni di autorizzazione  
(art. 19 cpv. 2 LICol)

<sup>1</sup> L'autorità di vigilanza concede la relativa autorizzazione alle persone fisiche che intendono offrire o distribuire a titolo professionale quote di investimenti collettivi di capitale se esse possono attestare:

- a. la conclusione di un'assicurazione di responsabilità civile professionale di almeno 250 000 franchi, adeguata alla loro attività, che comprenda la loro

<sup>6</sup> RS 952.0

attività di distributori, oppure il deposito di un'adeguata cauzione di uguale entità;

- b. modalità di distribuzione ammesse; e
- c. un contratto scritto di distribuzione con la direzione del fondo, la SICAV, la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale o la SICAF, nonché con la banca depositaria, rispettivamente con l'ufficio di pagamento e con il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri, nel quale è espressamente vietata l'accettazione di pagamenti per l'acquisto di quote.

<sup>2</sup> Essa concede l'autorizzazione alle persone giuridiche e alle società di persone aventi la capacità giuridica se esse o le persone con mansioni direttive adempiono le condizioni del capoverso 1.

<sup>3</sup> Essa può inoltre fare dipendere l'autorizzazione dall'assoggettamento del distributore alle corrispondenti direttive di un'organizzazione settoriale.

## Capitolo 4: Norme di comportamento

### **Art. 30**            Obbligo di fedeltà (art. 20 cpv. 1 lett. a LICol)

<sup>1</sup> I titolari dell'autorizzazione e le persone fisiche o giuridiche che agiscono per loro conto o sono loro prossime possono acquistare soltanto a prezzo di mercato investimenti per proprio conto da investimenti collettivi di capitale e alienare loro soltanto a prezzo di mercato investimenti provenienti dal proprio inventario.

<sup>2</sup> Essi devono rinunciare alle indennità che spettano loro in virtù del regolamento del fondo, del contratto di società o del regolamento di investimento per le prestazioni delegate a terzi, sempreché tali indennità non vengano utilizzate per pagare le prestazioni di terzi.

<sup>3</sup> Non possono essere addebitati costi se gli investimenti in investimenti collettivi di capitale sono trasferiti a un altro investimento del titolare dell'autorizzazione o a un investimento che gli è prossimo.

### **Art. 31**            Obbligo speciale di fedeltà nel caso degli investimenti immobiliari (art. 20 cpv. 1 lett. a, art. 21 cpv. 3 e art. 63 LICol)

<sup>1</sup> I titolari dell'autorizzazione calcolano esclusivamente secondo i prezzi usuali del ramo gli onorari delle persone fisiche o giuridiche che sono loro prossime e che collaborano per conto dell'investimento collettivo di capitale, come nel caso della costruzione, della compera e della vendita di oggetti edilizi.

<sup>2</sup> L'ufficio di revisione verifica il conto degli onorari nell'ambito della revisione ordinaria.

<sup>3</sup> Non possono essere addebitate indennità per prestazioni di compravendita se gli investimenti immobiliari di un investimento collettivo di capitale sono trasferiti a un

altro investimento collettivo di capitale del medesimo titolare dell'autorizzazione o di un titolare che gli è prossimo.

<sup>4</sup> Le prestazioni delle società immobiliari ai membri della loro gestione, alla direzione e al personale devono essere assegnate agli accrediti ai quali hanno diritto la direzione del fondo e la SICAV in virtù del regolamento del fondo.

**Art. 32**            Obbligo di diligenza  
(art. 20 cpv. 1 lett. b LICol)

I titolari dell'autorizzazione provvedono a un'efficace separazione interna tra le funzioni di direzione, di gestione patrimoniale e di commercio. In casi motivati l'autorità di vigilanza può autorizzare eccezioni oppure ordinare la separazione di ulteriori funzioni.

**Art. 33**            Obbligo di informazione  
(art. 20 cpv. 1 lett. c e art. 23 LICol)

<sup>1</sup> I titolari dell'autorizzazione avvertono in particolare gli investitori dei rischi vincolati a un determinato investimento.

<sup>2</sup> Essi pubblicano tutti i costi che risultano dall'emissione e dal riscatto delle quote, nonché dall'amministrazione dell'investimento collettivo di capitale. Inoltre essi pubblicano l'utilizzazione delle commissioni amministrative e la riscossione di eventuali commissioni a dipendenza del risultato (*Performance Fee*).

<sup>3</sup> Nell'esercizio dei diritti dei soci e dei diritti dei creditori essi garantiscono una trasparenza che consente agli investitori di ricostruire l'esercizio di tali diritti.

## **Titolo 2: Investimenti collettivi di capitale aperti**

### **Capitolo 1: Fondo di investimento contrattuale**

#### **Sezione 1: Patrimonio minimo** (art. 25 cpv. 3 LICol)

**Art. 34**

<sup>1</sup> Il fondo di investimento, rispettivamente il segmento patrimoniale di un *umbrella fund* deve essere presentato alla sottoscrizione (lancio) entro un anno dall'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza. La direzione del fondo ha l'obbligo di comunicare immediatamente il lancio del fondo all'autorità di vigilanza.

<sup>2</sup> Il fondo di investimento, rispettivamente il segmento patrimoniale di un *umbrella fund* deve disporre al più tardi dopo un anno dal suo lancio di un patrimonio netto di almeno 10 milioni di franchi.

<sup>3</sup> L'autorità di vigilanza può prorogare i termini su corrispondente richiesta.

<sup>4</sup> Trascorso il termine di cui ai capoversi 2 e 3 la direzione del fondo comunica immediatamente all'autorità di vigilanza un calo al di sotto del minimo.

## **Sezione 2: Contratto del fondo**

### **Art. 35** Direttive della politica di investimento (art. 26 cpv. 3 lett. b LICol)

<sup>1</sup> Il contratto del fondo descrive gli investimenti autorizzati:

- a. secondo il tipo (diritti di partecipazione, diritti di credito, strumenti finanziari derivati; edifici d'abitazione, immobili utilizzati a scopo commerciale; metalli preziosi; merci di massa ecc.);
- b. per settori, Paesi o gruppi di Paesi.

<sup>2</sup> Nel caso dei fondi ai sensi degli articoli 68 e seguenti della legge esso contiene inoltre indicazioni sulla politica di investimento e sul tipo di valutazione degli investimenti, corrispondenti alle peculiarità e ai rischi dei singoli investimenti.

<sup>3</sup> Il contratto del fondo descrive le tecniche e gli strumenti di investimento ammessi.

### **Art. 36** Prezzo di emissione e di riscatto; supplementi e deduzioni (art. 26 cpv. 3 lett. c LICol)

<sup>1</sup> I supplementi e le deduzioni dal valore di inventario devono essere enumerati singolarmente nel contratto del fondo, segnatamente:

- a. accrediti alla direzione del fondo, alla banca depositaria e a terzi per la distribuzione in Svizzera e all'estero (p.es. commissioni di emissione e di riscatto);
- b. le spese accessorie che insorgono al momento dell'emissione e del riscatto di quote per la compravendita degli investimenti (art. 37 cpv. 2).

<sup>2</sup> Le spese accessorie possono essere addebitate al patrimonio del fondo soltanto se il contratto del fondo lo prevede espressamente.

### **Art. 37** Accrediti e spese accessorie (art. 26 cpv. 3 lett. e LICol)

<sup>1</sup> Si considerano in particolare accrediti:

- a. le commissioni di emissione e di riscatto;
- b. le commissioni amministrative, comprese le commissioni a dipendenza del risultato;
- c. gli accrediti speciali di spese.

<sup>2</sup> Si considerano in particolare spese accessorie:

- a. le commissioni di mediazione;
- b. gli emolumenti;

- c. le spese notarili;
- d. le tasse di mutazione nel caso dei fondi immobiliari;
- e. le commissioni di vendita a terzi;
- f. i tributi;
- g. le altre spese che non risultano dall'amministrazione degli investimenti.

<sup>3</sup> Il contratto del fondo indica gli accrediti e le spese accessorie in un'unica sezione e li struttura in funzione del tipo, dell'entità massima e del calcolo.

<sup>4</sup> La riscossione di una commissione forfettaria è ammessa soltanto se copre gli accrediti e le spese accessorie (*all in fee*).

<sup>5</sup> Il contratto del fondo impone alla direzione del fondo l'obbligo di pubblicare nel prospetto l'utilizzazione prevista della commissione di gestione.

<sup>6</sup> I rimborsi e le commissioni di tutela delle consistenze possono essere prelevate sulle commissioni di gestione soltanto se espressamente previsto dal contratto del fondo.

**Art. 38**           Organi di pubblicazione  
(art. 26 cpv. 3 lett. h LICol)

<sup>1</sup> Si considerano organi di pubblicazione del fondo di investimento i media stampati ed elettronici menzionati nel prospetto. Almeno un organo di pubblicazione deve essere un quotidiano o un settimanale.

<sup>2</sup> Negli organi di pubblicazione devono essere pubblicati tutti i fatti soggetti a pubblicazione nei confronti dei quali gli investitori dispongono di un diritto di opposizione all'autorità di vigilanza, nonché lo scioglimento del fondo di investimento.

**Art. 39**           Classi di quote  
(art. 26 cpv. 3 lett. k e art. 78 cpv. 3 LICol)

<sup>1</sup> Con il consenso della banca depositaria e l'approvazione dell'autorità di vigilanza, la direzione del fondo può creare, sopprimere o riunire classi di quote. A tale scopo essa si orienta sui seguenti criteri: struttura dei costi, valuta di riferimento, distribuzione o tesaurizzazione dei redditi, investimento minimo o cerchia degli investitori.

<sup>2</sup> I dettagli sono disciplinati nel prospetto.

<sup>3</sup> La direzione del fondo pubblica la creazione, la soppressione o la riunione di classi di quote negli organi di pubblicazione. Soltanto la riunione è considerata modifica del contratto del fondo e sottostà come tale all'articolo 27 della legge.

<sup>4</sup> L'articolo 109 capoverso 3 lettere a-c è applicabile per analogia.

**Art. 40** Modifica del contratto del fondo; obbligo di pubblicazione, termine di opposizione, entrata in vigore e pagamento in contanti (art. 27 cpv. 2 e 3 LICol)

<sup>1</sup> La direzione del fondo deve pubblicare negli organi di pubblicazione, nella forma prevista dalla legge, ogni modifica dei singoli contratti del fondo. L'autorità di vigilanza ne può eccettuare le modifiche necessarie per legge, che non toccano i diritti degli investitori o che sono esclusivamente di natura formale.

<sup>2</sup> Il termine di opposizione alla modifica del contratto del fondo inizia a decorrere il giorno della pubblicazione nei media stampati.

<sup>3</sup> Nella sua decisione l'autorità di vigilanza stabilisce la data di entrata in vigore della modifica del contratto del fondo.

### **Sezione 3: Direzione del fondo**

**Art. 41** Amministrazione principale in Svizzera (art. 28 cpv. 1 LICol)

L'amministrazione principale della direzione del fondo è situata in Svizzera se sono adempite in Svizzera:

- a. le attribuzioni inalienabili e irrevocabili del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 716a del Codice delle obbligazioni 30 marzo 1911; e
- b. almeno le seguenti attribuzioni minime per i fondi di investimento che amministra:
  1. decisione di emissione di quote;
  2. decisione in merito alla politica di investimento e alla valutazione degli investimenti;
  3. calcolo del valore netto di inventario;
  4. fissazione del prezzo di emissione e di riscatto;
  5. fissazione delle distribuzioni di utili;
  6. fissazione del contenuto del prospetto, del prospetto semplificato, del rapporto annuale o semestrale, nonché di altre pubblicazioni destinate agli investitori; e
  7. tenuta della contabilità.

**Art. 42** Capitale minimo (art. 28 cpv. 2 LICol)

La direzione del fondo deve attestare il versamento in contanti di un capitale azionario di almeno 1 milione di franchi.

**Art. 43** Organizzazione  
(art. 28 cpv. 4 LICol)

<sup>1</sup> Il consiglio di amministrazione della direzione del fondo consta di almeno tre membri.

<sup>2</sup> La direzione del fondo occupa normalmente tre collaboratori a tempo pieno con diritto di firma.

**Art. 44** Indipendenza  
(art. 27 cpv. 5 LICol)

<sup>1</sup> È ammessa la qualità simultanea di membro del consiglio di amministrazione della direzione del fondo e della banca depositaria.

<sup>2</sup> Non è ammessa la qualità simultanea di membro della direzione del fondo e della banca depositaria.

<sup>3</sup> La maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione della direzione del fondo deve essere indipendente dalla banca depositaria. I quadri della banca a livello di direzione non sono considerati indipendenti.

<sup>4</sup> Nessuna persona autorizzata a firmare per conto della direzione del fondo può essere simultaneamente responsabile presso la banca depositaria di compiti ai sensi dell'articolo 73 della legge.

**Art. 45** Esercizio dell'attività del fondo  
(art. 29 LICol)

<sup>1</sup> Oltre ai compiti di cui all'articolo 30, rientrano segnatamente nell'attività del fondo:

- a. la rappresentanza di investimenti collettivi di capitale esteri;
- b. l'acquisto di partecipazioni a società il cui scopo principale è l'investimento collettivo di capitale;
- c. la tenuta di conti di quote;
- d. la distribuzione di investimenti collettivi di capitale.

<sup>2</sup> La direzione del fondo può esercitare queste attività nonché fornire le altre prestazioni di servizi ai sensi dell'articolo 29 della legge soltanto se previsto dagli statuti.

**Art. 46** Definizione di mezzi propri  
(art. 32 LICol)

Gli articoli 21–22 si applicano per analogia ai mezzi propri computabili.

**Art. 47** Entità dei mezzi propri  
(art. 32 cpv. 1 LICol)

<sup>1</sup> I mezzi propri necessari sono calcolati in percento del patrimonio complessivo degli investimenti collettivi di capitale gestiti dalla direzione del fondo. Essi ammontano nondimeno a 20 milioni di franchi al massimo:

- a. 1 per cento per la quota inferiore a 50 milioni di franchi;
- b. 3/4 per cento per la quota superiore a 50 milioni, ma inferiore a 100 milioni di franchi;
- c. 1/2 per cento per la quota superiore a 100 milioni, ma inferiore a 150 milioni di franchi;
- d. 1/4 per cento per la quota superiore a 150 milioni, ma inferiore a 250 milioni di franchi;
- e. 1/8 per cento per la quota che supera 250 milioni di franchi.

<sup>2</sup> Se la direzione del fondo è incaricata della gestione del patrimonio di una SICAV ai sensi dell'articolo 51 capoverso 5 della legge, il suo patrimonio complessivo deve essere integrato per il calcolo dei mezzi propri secondo il capoverso 1.

<sup>3</sup> Se essa fornisce ulteriori servizi ai sensi dell'articolo 29 della legge, i rischi operativi di queste attività sono coperti conformemente al tasso dell'indicatore di base di cui all'articolo 80 dell'ordinanza del ...<sup>8</sup> sui mezzi propri.

<sup>4</sup> Il rapporto prescritto tra i mezzi propri e il patrimonio complessivo di investimenti collettivi di capitale deve essere mantenuto costantemente.

<sup>5</sup> La direzione del fondo deduce dai mezzi propri il valore contabile delle sue partecipazioni.

<sup>6</sup> Essa comunica immediatamente all'autorità di vigilanza l'insufficienza di mezzi propri.

**Art. 48** Rapporto di attività

<sup>1</sup> Entro dieci giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea generale, la direzione del fondo sottopone il proprio rapporto di attività all'autorità di vigilanza.

<sup>2</sup> Essa allega al rapporto di attività un elenco dei mezzi propri prescritti ed esistenti il giorno di riferimento del bilancio.

<sup>3</sup> Le prescrizioni del diritto delle obbligazioni sono determinanti per l'allestimento e la struttura del consuntivo annuale.

**Art. 49** Cambiamento di direzione; termine di opposizione, entrata in vigore e pagamento in contanti  
(art. 34 cpv. 3, 4 e 6 LICol)

<sup>1</sup> L'articolo 40 si applica per analogia al cambiamento della direzione.

<sup>8</sup> RS ...

<sup>2</sup> La fusione di direzioni dei fondi o fattispecie analoghe alle fusioni sono considerate cambiamento ai sensi dell'articolo 34 della legge.

## **Capitolo 2: Società di investimento a capitale variabile**

### **Sezione 1: Disposizioni generali**

**Art. 50**           Definizioni  
(art. 36 cpv. 1 LICol)

<sup>1</sup> La SICAV con gestione autonoma provvede essa stessa all'amministrazione.

<sup>2</sup> La SICAV con gestione di terzi delega l'amministrazione conformemente all'articolo 51 capoverso 5 della legge.

**Art. 51**           Scopo  
(art. 36 cpv. 1 lett. d LICol)

La SICAV può gestire esclusivamente il proprio patrimonio o i suoi segmenti patrimoniali. Alla SICAV è segnatamente vietato fornire prestazioni di servizi ai sensi dell'articolo 29 della legge.

**Art. 52**           Patrimonio minimo  
(art. 36 cpv. 2 LICol)

L'articolo 34 si applica per analogia al patrimonio minimo della SICAV.

**Art. 53**           Conferimento minimo  
(art. 37 cpv. 2 e 3 LICol)

<sup>1</sup> All'atto della creazione della SICAV con gestione autonoma gli azionisti imprenditori devono effettuare un conferimento minimo di 500 000 franchi.

<sup>2</sup> All'atto della creazione della SICAV con gestione di terzi gli azionisti imprenditori devono effettuare un conferimento minimo di 250 000 franchi.

<sup>3</sup> Il conferimento minimo deve esser mantenuto costantemente.

<sup>4</sup> La SICAV comunica immediatamente all'autorità di vigilanza un calo al di sotto del minimo.

**Art. 54**           Definizione e entità dei mezzi propri  
(art. 39 LICol)

<sup>1</sup> I conferimenti versati dagli azionisti imprenditori sono computati come mezzi propri.

<sup>2</sup> Devono essere dedotti dai mezzi propri:

- a. la perdita a bilancio imputabile agli azionisti;

- b. il fabbisogno di correzione di valore e di accantonamenti imputabile agli azionisti imprenditori;
- c. gli attivi necessari all'esercizio, ma non indispensabili all'esercizio diretto dell'attività della SICAV;
- d. i valori immateriali, tranne il software.

<sup>3</sup> La SICAV con gestione autonoma calcola l'entità dei mezzi propri necessari applicando per analogia l'articolo 47.

<sup>4</sup> La SICAV con gestione di terzi non deve coprire il patrimonio con mezzi propri (art. 47 cpv. 2).

<sup>5</sup> Il rapporto prescritto tra i mezzi propri e il patrimonio complessivo di investimenti collettivi di capitale della SICAV deve essere mantenuto costantemente.

<sup>6</sup> La SICAV comunica immediatamente all'autorità di vigilanza l'insufficienza di mezzi propri.

<sup>7</sup> L'autorità di vigilanza disciplina i dettagli.

**Art. 55** Prezzo netto di emissione al momento della prima emissione  
(art. 40 cpv. 4 LICol)

A prescindere dalla loro appartenenza a categorie diverse, tutte le azioni hanno il medesimo prezzo netto di emissione al momento della prima emissione della loro categoria rispettiva. Esso corrisponde al prezzo di emissione che gli investitori devono versare all'emissione, dedotte le eventuali commissioni.

**Art. 56** Scioglimento di segmenti patrimoniali  
(art. 41 cpv. 2 LICol)

Gli azionisti imprenditori possono decidere lo scioglimento di segmenti patrimoniali.

**Art. 57** Emissione e riscatto di azioni  
(art. 42 cpv. 1 e 3 LICol)

<sup>1</sup> Gli articoli 36 e 37 si applicano per analogia.

<sup>2</sup> Gli azionisti imprenditori possono restituire le loro azioni se:

- a. il rapporto adeguato tra conferimenti e patrimonio complessivo della SICAV è mantenuto anche dopo il riscatto; e
- b. il conferimento minimo non scende al di sotto del valore minimo.

**Art. 58** Investimenti in azioni proprie  
(art. 42 cpv. 2 e 94 LICol)

Gli investimenti di un segmento patrimoniale in altri segmenti patrimoniali della medesima SICAV non costituiscono investimenti in azioni proprie.

**Art. 59** Organi di pubblicazione  
(art. 43 cpv. 1 lett. f LICol)

L'articolo 38 si applica per analogia.

**Art. 60** Diritti di voto  
(art. 40 cpv. 4, 47 e 94 LICol)

<sup>1</sup> Gli azionisti esercitano il diritto di voto:

- a. sui segmenti patrimoniali ai quali partecipano;
- b. sulla società, quando la decisione concerne la SICAV come un tutto.

<sup>2</sup> Se la quota di voto di un segmento patrimoniale differisce notevolmente dalla quota patrimoniale attribuibile a tale segmento, gli azionisti possono decidere all'assemblea generale la scomposizione o la fusione delle azioni conformemente al capoverso 1 lettera b. Affinché diventi valida, l'autorità di vigilanza deve dare il suo accordo a questa decisione.

<sup>3</sup> L'autorità di vigilanza può ordinare la scomposizione o la fusione di azioni di una categoria di azioni.

## Sezione 2: Organizzazione

**Art. 61** Assemblea generale  
(art. 50 e 94 LICol)

<sup>1</sup> Gli statuti possono prevedere assemblee generali di singoli segmenti patrimoniali se si tratta di decisioni che concernono soltanto tali segmenti.

<sup>2</sup> Gli azionisti che rappresentano insieme almeno il 10 per cento dei voti di tutti o di singoli segmenti patrimoniali possono esigere la delibera di un oggetto all'assemblea generale della SICAV, rispettivamente a quella dei segmenti patrimoniali.

<sup>3</sup> L'assemblea generale della SICAV, rispettivamente del segmento patrimoniale, ha la competenza di modificare il regolamento di investimento sempreché:

- a. non sia necessaria per legge;
- b. tocchi i diritti degli azionisti; e
- c. non è esclusivamente di natura formale.

<sup>4</sup> La SICAV pubblica negli organi di pubblicazione le modifiche importanti del regolamento del fondo decise dall'assemblea generale e approvate dall'autorità di vigilanza, con l'indicazione dei luoghi dove le modifiche testuali possono essere ottenute gratuitamente.

**Art. 62** Consiglio di amministrazione  
(art. 51 LICol)

<sup>1</sup> Il consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti:

- a. l'adempimento delle attribuzioni di cui all'articolo 716a del Codice delle obbligazioni<sup>9</sup>;
- b. la fissazione dei principi della politica di investimento;
- c. la designazione della banca depositaria;
- d. la creazione di nuovi segmenti patrimoniali, sempreché gli statuti lo prevedano;
- e. l'elaborazione del prospetto e del prospetto semplificato;
- f. l'amministrazione, segnatamente la gestione dei rischi, il sistema interno di controllo (SIC) e la conformità.

<sup>2</sup> I compiti di cui al capoverso 1 lettere a–c non possono essere delegati.

<sup>3</sup> Gli articoli 43 e 44 si applicano per analogia all'organizzazione della SICAV con gestione autonoma.

**Art. 63**            Delega dell'amministrazione  
(art. 51 cpv. 5 LICol)

<sup>1</sup> Se il consiglio di amministrazione incarica una direzione del fondo di amministrare la SICAV, i diritti e gli obblighi dei partner contrattuali devono essere enumerati in un contratto scritto, segnatamente:

- a. i compiti trasferiti;
- b. la competenza eventuale di effettuare un'ulteriore delega;
- c. l'obbligo di rendiconto della direzione del fondo;
- d. i diritti di controllo del consiglio di amministrazione.

<sup>2</sup> L'autorità di vigilanza disciplina i dettagli.

**Capitolo 3:**  
**Tipi di investimenti collettivi di capitale aperti e prescrizioni di investimento**

**Sezione 1: Disposizioni comuni**

**Art. 64**            Osservanza delle prescrizioni di investimento  
(art. 52 segg. LICol)

<sup>1</sup> Le limitazioni percentuali del presente capitolo si riferiscono, se non disposto altrimenti, al patrimonio del fondo al valore venale; esse devono essere adempite costantemente.

<sup>2</sup> Se le limitazioni sono superate in seguito a modifiche del mercato, gli investimenti devono essere riportati entro un termine adeguato alla misura ammessa, tutelando gli interessi degli investitori.

<sup>3</sup> I fondi in valori mobiliari e gli altri fondi devono adempiere le limitazioni di investimento entro sei mesi dal loro lancio.

<sup>4</sup> I fondi immobiliari devono adempiere le limitazioni di investimento entro due anni dal loro lancio.

<sup>5</sup> Su richiesta della direzione del fondo e della SICAV, l'autorità di vigilanza può estendere i termini dei capoversi 3 e 4.

**Art. 65**            Oggetto degli *umbrella fund*  
(art. 92 segg. LICol)

<sup>1</sup> Gli *umbrella fund* possono comprendere soltanto segmenti patrimoniali del medesimo tipo di fondo.

<sup>2</sup> Si considerano tipi di fondo:

- a. i fondi in valori mobiliari;
- b. i fondi immobiliari;
- c. gli altri fondi per investimenti tradizionali;
- d. gli altri fondi per investimenti alternativi.

## Sezione 2: Fondo in valori mobiliari

**Art. 66**            Investimenti ammessi  
(art. 54 cpv. 1 e 2 LICol)

<sup>1</sup> Sono ammessi investimenti in:

- a. valori mobiliari ai sensi dell'articolo 67;
- b. strumenti finanziari derivati ai sensi dell'articolo 68;
- c. quote a investimenti collettivi di capitale che adempiono le esigenze dell'articolo 69;
- d. strumenti del mercato monetario ai sensi dell'articolo 70;
- e. depositi a vista e a termine, con una scadenza fino a dodici mesi, presso banche che hanno la loro sede in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea oppure in un altro Stato se la banca vi è sottoposta a una vigilanza equivalente a quella della Svizzera.

<sup>2</sup> Non sono ammessi gli investimenti in metalli preziosi, certificati di metalli preziosi, merci e titoli di merci.

<sup>3</sup> Negli investimenti diversi da quelli menzionati nel capoverso 1 può essere investito al massimo il 10 per cento del patrimonio del fondo.

<sup>4</sup> La SICAV può acquistare patrimonio mobile o immobile indispensabile all'esercizio diretto della sua attività. L'autorità di vigilanza disciplina i dettagli.

**Art. 67** Valori mobiliari  
(art. 54 LICol)

<sup>1</sup> Si considerano valori mobiliari le cartevalori e i diritti valori ai sensi dell'articolo 54 capoverso 1 della legge, che incorporano un diritto di partecipazione o di credito oppure il diritto di acquistare tramite sottoscrizione o permuta simili cartevalori o diritti valori, segnatamente i *warrant*.

<sup>2</sup> Gli investimenti in valori mobiliari provenienti da nuove emissioni sono ammessi soltanto se la loro ammissione in borsa o su un altro mercato regolato, aperto al pubblico, è prevista dalle condizioni di emissione. I titoli devono essere alienati entro un mese se a distanza di un anno dal loro acquisto non sono ancora ammessi in borsa o su un altro mercato regolato, aperto al pubblico.

**Art. 68** Strumenti finanziari derivati  
(art. 54 e 56 LICol)

<sup>1</sup> Gli strumenti finanziari derivati sono ammessi se:

- a. sono basati su investimenti ai sensi dell'articolo 66 capoverso 1 lettere a, c-d, indici finanziari, saggi di interesse, corsi del cambio o valute;
- b. i valori di base sui quali poggiano sono ammessi come investimento dal regolamento del fondo;
- c. sono disciplinati da una borsa o da un altro mercato regolato, aperto al pubblico.

<sup>2</sup> Nel caso di operazioni con derivati OTC (operazioni OTC) devono inoltre essere adempite le seguenti esigenze:

- a. la controparte è un istituto bancario o finanziario sottoposto a vigilanza e specializzato in queste operazioni;
- b. i derivati OTC sono quotati quotidianamente e sono valutabili in modo affidabile e ricostruibile.

<sup>3</sup> L'impegno complessivo che risulta a un fondo in valori mobiliari dagli strumenti finanziari non deve superare il 100 per cento del patrimonio netto del fondo. L'impegno finanziario totale non deve superare il 200 per cento del patrimonio netto del fondo. Tenuto conto della possibilità di assunzione temporanea di crediti nella misura massima del 10 per cento del patrimonio netto del fondo, l'impegno totale non deve superare il 210 per cento del patrimonio netto del fondo.

<sup>4</sup> I *warrant* devono essere trattati come gli strumenti finanziari derivati.

**Art. 69** Investimenti in altri investimenti collettivi di capitale (fondi mirati)  
(art. 54 e 57 cpv. 1 LICol)

<sup>1</sup> La direzione del fondo e la SICAV possono investire soltanto in altri fondi mirati se:

- a. i loro documenti limitano complessivamente al 10 per cento gli investimenti in altri fondi mirati;

- b. a questi fondi mirati si applicano disposizioni equivalenti a quelle dei fondi in valori mobiliari per quanto concerne lo scopo, l'organizzazione, la politica di investimento, la protezione degli investitori, la ripartizione del rischio, la custodia separata del patrimonio del fondo, l'assunzione di crediti, la concessione di crediti, le vendite allo scoperto di cartevalori e di strumenti del mercato monetario, l'emissione e il riscatto di quote e il contenuto del rapporto semestrale e annuale;
- c. questi fondi mirati sono ammessi come investimenti collettivi di capitale nel loro Stato di sede e vi sottostanno a una vigilanza destinata alla protezione degli investitori equivalente a quella svizzera e se è garantita l'assistenza amministrativa internazionale.

<sup>2</sup> Esse possono investire al massimo:

- a. il 20 per cento del patrimonio del fondo in quote del medesimo fondo mirato; e
- b. il 30 per cento del patrimonio del fondo in quote di altri fondi mirati che non corrispondono alle direttive determinanti dell'Unione europea (Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari, OICVM).

<sup>3</sup> Gli articoli 74–79 non si applicano agli investimenti in fondi mirati.

<sup>4</sup> Non possono essere rimosse commissioni di emissione e di riscatto, ma unicamente una commissione amministrativa ridotta, se la direzione del fondo e la SICAV acquistano fondi mirati che sono gestiti direttamente o indirettamente da loro stesse oppure sono gestiti da una società alla quale esse sono vincolate soltanto da un'amministrazione comune o da un controllo oppure da una partecipazione diretta o indiretta a oltre il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto.

<sup>5</sup> Al posto della commissione amministrativa ridotta può anche essere rimosso la differenza tra la commissione amministrativa effettiva dell'investimento collettivo di capitale da investire e quella del fondo mirato.

<sup>6</sup> Se, conformemente al regolamento del fondo, una parte importante del patrimonio del fondo può essere investita in altri investimenti collettivi di capitale:

- a. il regolamento del fondo, il prospetto e il prospetto semplificato devono contenere indicazioni sull'entità massima delle commissioni amministrative che devono essere sopportate dallo stesso investimento collettivo di capitale da investire, come pure dal fondo mirato;
- b. nel rapporto annuale deve essere indicata l'entità massima della quota di commissioni amministrative che devono essere sopportate dall'investimento collettivo di capitale da investire e dal fondo mirato.

**Art. 70**            Strumenti del mercato monetario  
                          (art. 54 cpv. 1 LICol)

<sup>1</sup> La direzione del fondo e la SICAV possono acquistare strumenti del mercato monetario sempreché siano liquidi e valutabili e siano quotati in una borsa o su un altro mercato regolato, aperto al pubblico.

<sup>2</sup> Gli strumenti del mercato monetario che non sono quotati in una borsa o su un altro mercato regolato, aperto al pubblico, possono essere acquistati soltanto se l'emissione o l'emittente sottostanno a prescrizioni in materia di protezione dei creditori e degli investitori e se tali strumenti sono emessi o garantiti:

- a. dalla Banca nazionale svizzera;
- b. dalla Banca centrale di un Stato membro dell'Unione europea;
- c. dalla Banca centrale europea;
- d. dall'Unione europea;
- e. dalla Banca europea per gli investimenti;
- f. dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OCSE);
- g. da un altro Stato, compresi i suoi Stati membri;
- h. da un'organizzazione internazionale di carattere pubblico alla quale appartiene la Svizzera o almeno uno Stato membro dell'Unione europea;
- i. da un ente di diritto pubblico;
- j. da un'impresa i cui valori mobiliari sono quotati in una borsa o su un altro mercato regolato, aperto al pubblico;
- k. da una banca, da un commerciante di valori mobiliari o da un altro istituto sottoposti a una vigilanza equivalente a quella della Svizzera.

**Art. 71** Liquidità  
(art. 54 cpv. 2 LICol)

Si considerano liquidità gli averi bancari nonché i crediti da operazioni pensionistiche a vista e a termine, con una scadenza fino a dodici mesi.

**Art. 72** Prestito di valori mobiliari (*securities lending*) e operazioni pensionistiche (*repo, reverse repo*)  
(art. 55 cpv. 1 lett. a e b LICol)

<sup>1</sup> Il prestito di valori mobiliari e le operazioni pensionistiche sono ammessi soltanto in vista di una gestione efficiente del patrimonio del fondo. La banca depositaria è responsabile dello svolgimento conforme al mercato e ineccepibile del prestito di valori mobiliari e delle operazioni pensionistiche.

<sup>2</sup> Le banche, i *broker*, gli istituti di assicurazione e le organizzazioni di *clearing* di valori mobiliari possono essere assunte come prestatore per le operazioni di prestito di valori mobiliari sempreché siano specializzate nel prestito di valori mobiliari e forniscano garanzie corrispondenti al volume e al rischio delle operazioni prospettate. Le operazioni pensionistiche possono essere svolte alle medesime condizioni con gli istituti menzionati.

<sup>3</sup> Il prestito di valori mobiliari e le operazioni pensionistiche devono essere disciplinati in un contratto quadro standard.

**Art. 73** Assunzione e concessione di crediti; onere del patrimonio del fondo  
(art. 54 cpv. 1 lett. c e d, nonché cpv. 2 LICol)

<sup>1</sup> A carico del fondo in valori mobiliari:

- a. non possono essere concessi crediti o concluse fideiussioni;
- b. può essere costituito in pegno o trasferito a titolo di garanzia un massimo del 25 del patrimonio netto del fondo.

<sup>2</sup> I fondi in valori mobiliari possono assumere crediti temporanei fino a un massimo del 10 per cento del patrimonio netto del fondo.

<sup>3</sup> Il prestito di valori mobiliari e le operazioni pensionistiche effettuate come *reverse repo* non sono considerati concessione di credito ai sensi del capoverso 1 lettera a.

<sup>4</sup> Le operazioni pensionistiche effettuate come *repo* sono considerate assunzione di credito ai sensi del capoverso 2, a meno che i mezzi ottenuti siano utilizzati nel quadro di un'operazione di arbitraggio per la ripresa di valori mobiliari di medesimo tipo e di medesima bonità in relazione con un'operazione pensionistica opposta (*reverse repo*).

**Art. 74** Ripartizione del rischio nel caso dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario  
(art. 57 LICol)

<sup>1</sup> La direzione del fondo e la SICAV possono investire il 10 per cento al massimo del patrimonio del fondo, compresi gli strumenti finanziari derivati, in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario del medesimo emittente.

<sup>2</sup> Il valore totale dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario degli emittenti presso i quali è investito oltre il 5 per cento del patrimonio del fondo non deve superare il 40 per cento del patrimonio del fondo. Questa limitazione non si applica ai depositi a vista e a termine ai sensi dell'articolo 75 e alle operazioni con derivati OTC ai sensi dell'articolo 76 la cui controparte è una banca ai sensi dell'articolo 66 capoverso 1 lettera e.

**Art. 75** Ripartizione del rischio nel caso di depositi a vista e a termine

La direzione del fondo e la SICAV possono investire al massimo il 20 per cento del patrimonio del fondo in depositi a vista e a termine della medesima banca. Questo limite è comprensivo sia degli investimenti in averi bancari (art. 66 cpv. 1 lett. e), sia delle liquidità (art. 71).

**Art. 76** Ripartizione del rischio nel caso di operazioni OTC e di derivati

<sup>1</sup> La direzione del fondo e la SICAV possono investire al massimo il 5 per cento del patrimonio del fondo in operazioni OTC presso la medesima controparte.

<sup>2</sup> Il limite è aumentato al 10 per cento del patrimonio del fondo se la controparte è una banca ai sensi dell'articolo 66 capoverso 1 lettera e.

<sup>3</sup> Gli strumenti finanziari derivati, eccettuati i derivati basati su indici, e i crediti nei confronti di controparti di operazioni OTC devono figurare nelle prescrizioni sulla ripartizione del rischio ai sensi degli articoli 69 e 74–80.

**Art. 77** Limitazioni complessive

<sup>1</sup> Gli investimenti, gli averi e i crediti ai sensi degli articoli 74–76 presso il medesimo emittente non possono superare complessivamente il 20 per cento del patrimonio del fondo.

<sup>2</sup> Le limitazioni di cui agli articoli 74–76 e 79 capoverso 1 non possono essere cumulate.

<sup>3</sup> Nel caso degli *umbrella fund* queste limitazioni si applicano singolarmente a ogni segmento patrimoniale.

<sup>4</sup> Le società che costituiscono un gruppo in virtù delle prescrizioni internazionali di rendiconto sono considerate come un unico emittente.

**Art. 78** Eccezioni per i fondi indicizzati  
(art. 57 LICol)

<sup>1</sup> La direzione del fondo e la SICAV possono investire al massimo il 20 per cento del patrimonio del fondo in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario del medesimo emittente se:

- a. il regolamento del fondo prevede la riproduzione di un indice dei diritti di partecipazione e di credito (indice del fondo) riconosciuto dall'autorità di vigilanza; e
- b. l'indice è sufficientemente diversificato, è rappresentativo del mercato al quale si riferisce ed è pubblicato in modo adeguato.

<sup>2</sup> Il limite è aumentato al 35 per cento per i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario del medesimo emittente che predominano sui mercati regolati. Questa eccezione può essere rivendicata per un solo emittente.

**Art. 79** Eccezioni per investimenti garantiti o emessi dai poteri pubblici  
(art. 57 cpv. 1 LICol)

<sup>1</sup> La direzione del fondo e la SICAV possono investire al massimo il 35 per cento del patrimonio del fondo in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario del medesimo emittente, sempreché siano emessi o garantiti:

- a. da uno Stato dell'OCSE;
- b. da un ente di diritto pubblico dell'OCSE;
- c. da un'organizzazione internazionale di carattere pubblico alla quale appartengono la Svizzera o uno Stato dell'Unione europea.

<sup>2</sup> Con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza esse possono investire fino al 100 per cento del patrimonio del fondo in valori mobiliari o strumenti del mercato mone-

tario del medesimo emittente. In questo caso devono essere osservate le seguenti regole:

- a. gli investimenti devono essere ripartiti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario provenienti da almeno sei diverse emissioni;
- b. il 30 per cento al massimo del patrimonio del fondo può essere investito in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario provenienti dalla medesima emissione;
- c. il prospetto e la documentazione pubblicitaria devono rinviare alla speciale autorizzazione dell'autorità di vigilanza. Devono inoltre essere indicati gli emittenti presso i quali può essere investito oltre il 35 per cento del patrimonio del fondo, come pure i garanti corrispondenti;
- d. il regolamento del fondo deve menzionare gli emittenti presso i quali può essere investito oltre il 35 per cento del patrimonio del fondo e i garanti corrispondenti.

<sup>3</sup> L'autorità di vigilanza concede l'autorizzazione se la protezione degli investitori non ne è pregiudicata.

<sup>4</sup> Gli investimenti ai sensi del presente articolo non vanno presi in considerazione nell'osservanza del limite del 40 per cento di cui all'articolo 74 capoverso 2.

**Art. 80** Limitazione della partecipazione a un solo emittente  
(art. 57 cpv. 2 LICol)

<sup>1</sup> La direzione del fondo e la SICAV non possono acquistare diritti di partecipazione che ammontano complessivamente a oltre il 10 per cento dei diritti di voto o che consentono loro di esercitare un notevole influsso sulla direzione di un emittente.

<sup>2</sup> L'autorità di vigilanza può consentire un'eccezione se la direzione del fondo o la SICAV forniscono la prova che non esercitano un influsso notevole.

<sup>3</sup> La direzione del fondo e la SICAV possono acquistare per il patrimonio del fondo al massimo:

- a. il 10 per cento sia dei titoli di partecipazione senza diritto di voto, sia delle obbligazioni, sia degli strumenti del mercato monetario del medesimo emittente;
- b. il 25 per cento delle quote ad altri investimenti collettivi di capitale che adempiono le condizioni di cui all'articolo 69.

<sup>4</sup> La limitazione ai sensi del capoverso 3 non si applica se al momento dell'acquisto non è possibile calcolare l'importo lordo delle obbligazioni, degli strumenti del mercato monetario o delle quote ad altri investimenti collettivi di capitale.

<sup>5</sup> Le limitazioni ai sensi dei capoversi 1 e 3 non si applicano ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato o da un ente di diritto pubblico dell'OCSE oppure da un'organizzazione internazionale di carattere pubblico alla quale appartengono la Svizzera o uno Stato dell'Unione europea.

**Art. 81**            Obblighi speciali di informazione del prospetto  
(art. 75 LICol)

<sup>1</sup> Il prospetto deve indicare in quali categorie di strumenti di investimento sono effettuati gli investimenti e se vengono operati investimenti in strumenti finanziari derivati. Se vengono operati investimenti in strumenti finanziari derivati occorre spiegare se queste operazioni sono effettuate come elemento della strategia di investimento o come copertura di rubriche di investimento e quali sono le ripercussioni del loro impiego sul profilo di rischio del fondo in valori mobiliari.

<sup>2</sup> Il prospetto e la documentazione pubblicitaria devono indicare specialmente se la direzione del fondo o la SICAV possono investire precipuamente il patrimonio del fondo in investimenti diversi da quelli di cui all'articolo 66 capoverso 1 lettere a ed e oppure se esse costituiscono un fondo indicizzato (art. 78).

<sup>3</sup> Il prospetto e la documentazione pubblicitaria devono indicare specialmente se a causa della composizione degli investimenti o delle tecniche di investimento applicate il patrimonio netto di un fondo in valori mobiliari può presentare una più forte volatilità o un effetto di leva.

**Sezione 3: Fondi immobiliari**

**Art. 82**            Investimenti ammessi  
(art. 59 cpv. 1 e 62 LICol)

<sup>1</sup> Gli investimenti dei fondi immobiliari devono essere espressamente elencati nel regolamento del fondo.

<sup>2</sup> Si considerano beni fondiari ai sensi dell'articolo 59 capoverso 1 lettera a della legge:

- a. gli edifici di abitazione;
- b. gli immobili adibiti a uso commerciale, che servono esclusivamente o prevalentemente a scopi commerciali; la quota commerciale è prevalente se il relativo reddito rappresenta almeno il 60 per cento del reddito immobiliare (immobili adibiti a uso commerciale);
- c. costruzioni a utilizzazione mista, che servono a scopi di abitazione e a scopi commerciali; è data utilizzazione mista se il reddito della parte commerciale rappresenta più del 20 per cento, ma meno del 60 per cento del reddito immobiliare;
- d. la proprietà per piani;
- e. il terreno edificabile (compresi gli stabili da demolire) e gli edifici in costruzione;
- f. le costruzioni in diritto di superficie.

<sup>3</sup> Sono ammessi come ulteriori investimenti:

- a. le cartelle ipotecarie o altri diritti contrattuali di pegno;

- b. le partecipazioni e i crediti nei confronti di società immobiliari ai sensi dell'articolo 59 capoverso 1 lettera b della legge;
- c. le quote ad altri fondi immobiliari (compresi i *Real Estate Investment Trusts*) e a società di investimento immobiliare quotate in una borsa o su un altro mercato regolato, aperto al pubblico, ai sensi dell'articolo 59 capoverso 1 lettera c della legge;
- d. i valori immobiliari esteri ai sensi dell'articolo 59 capoverso 1 lettera d della legge.

<sup>4</sup> I beni fondiari non edificati di un fondo immobiliare devono essere urbanizzati e adeguati a una costruzione immediata.

**Art. 83**            Ripartizione del rischio e limitazioni  
(art. 62 LICol)

<sup>1</sup> I fondi immobiliari devono ripartire i loro investimenti su almeno dieci beni fondiari. Le particelle adiacenti nonché i complessi abitativi costruiti secondo gli stessi principi edili sono considerati un unico bene fondiario.

<sup>2</sup> Il valore venale di un bene fondiario non può superare il 25 per cento del patrimonio del fondo.

<sup>3</sup> Agli investimenti secondo le lettere a–d si applicano le seguenti limitazioni riferite al patrimonio del fondo:

- a. terreno edificabile, compresi gli stabili da demolire, ed edifici in costruzione, fino a un massimo del 30 per cento;
- b. costruzioni in diritto di superficie, fino a un massimo del 20 per cento;
- c. cartelle ipotecarie e altri diritti di pegno immobiliare, fino a un massimo del 10 per cento;
- d. quote ad altri fondi immobiliari e società di investimento immobiliare ai sensi dell'articolo 82 capoverso 3 lettera c, fino a un massimo del 25 per cento.

<sup>4</sup> Gli investimenti ai sensi del capoverso 3 lettere a e b possono ammontare al 30 per cento al massimo del patrimonio del fondo.

**Art. 84**            Influsso determinante della direzione del fondo e della SICAV in  
ambito di proprietà abituale  
(art. 59 cpv. 2 LICol)

<sup>1</sup> La direzione del fondo e la SICAV esercitano un influsso determinante se dispongono della maggioranza delle quote di proprietà e dei voti.

<sup>2</sup> Esse devono riservarsi nel quadro di un regolamento per l'uso e l'amministrazione ai sensi dell'articolo 647 capoverso 1 del Codice civile (CC)<sup>10</sup> tutti i diritti, i provvedimenti e gli atti previsti dagli articoli 647a–651 CC.

<sup>10</sup> RS 210

<sup>3</sup> Il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 682 CC non può essere soppresso contrattualmente.

<sup>4</sup> Le quote di proprietà di investimenti comuni relativi a beni fondiari dell'investimento collettivo di capitale facenti parte di una sovrastruttura globale non devono rendere possibile un influsso determinante. In questi casi il diritto di prelazione di cui al capoverso 3 può essere soppresso contrattualmente.

**Art. 85** Impegni; valori mobiliari a breve termine a interesse fisso e altri mezzi disponibili a breve scadenza  
(art. 60 LICol)

<sup>1</sup> Si considerano impegni gli impegni risultanti dall'andamento degli affari nonché tutti i crediti derivanti da quote disdetta.

<sup>2</sup> Si considerano valori mobiliari a breve scadenza a interesse fisso i diritti di credito con una scadenza o una scadenza residua fino a dodici mesi.

<sup>3</sup> Si considerano mezzi disponibili a breve scadenza la cassa, gli averi del conto corrente postale e gli averi bancari a vista e a termine con una scadenza fino a dodici mesi, nonché le linee di credito fisse di una banca fino a un massimo del 10 per cento del patrimonio netto del fondo. Le linee di credito devono essere computate nel limite massimo della costituzione in pegno ammissibile secondo l'articolo 92 capoverso 1.

**Art. 86** Garanzia di progetti di costruzione  
(art. 65 LICol)

Per garantire progetti futuri di costruzione possono essere detenuti valori mobiliari a interesse fisso con una scadenza o una scadenza residua fino a 24 mesi.

**Art. 87** Strumenti finanziari derivati  
(art. 61 LICol)

Per garantirsi dai rischi di interesse e di valuta sono ammessi strumenti finanziari derivati. In questo caso si applicano per analogia le disposizioni applicabili ai fondi in valori mobiliari (art. 68).

**Art. 88** Valutazione dei beni fondiari in caso di acquisto o di alienazione  
(art. 64 LICol)

<sup>1</sup> I beni fondiari che la direzione del fondo o la SICAV intendono acquistare o alienare devono essere fatti valutare da almeno un perito incaricato delle stime.

<sup>2</sup> Il perito incaricato delle stime visita i beni fondiari ai fini di questa stima.

<sup>3</sup> La direzione del fondo e la SICAV devono motivare nei confronti dell'ufficio di revisione un'alienazione inferiore al valore di stima o un acquisto superiore al valore di stima.

**Art. 89** Valutazione dei beni fondiari appartenenti all'investimento collettivo di capitale

<sup>1</sup> Il valore venale di tutti i beni fondiari appartenenti all'investimento collettivo di capitale deve essere fatto verificare da un perito incaricato delle stime alla chiusura di ogni esercizio contabile.

<sup>2</sup> Nel caso dei fondi immobiliari quotati in una borsa o su un altro mercato regolato, aperto al pubblico, vanno inoltre osservate le disposizioni determinanti della legislazione in materia di borse.

<sup>3</sup> I periti incaricati delle stime visitano i beni fondiari per la prima stima. La visita deve essere ripetuta almeno ogni tre anni.

<sup>4</sup> I periti incaricati delle stime devono motivare il loro metodo di stima nei confronti dell'ufficio di revisione.

<sup>5</sup> La direzione del fondo e la SICAV devono fornire il motivo all'ufficio di revisione se non riprendono immutato il valore di stima nei conti.

**Art. 90** Verifica e valutazione dei progetti di costruzione

<sup>1</sup> La direzione del fondo e la SICAV fanno verificare da almeno un perito incaricato delle stime se i costi presumibili di un progetto di costruzione sono conformi al mercato e adeguati.

<sup>2</sup> Al termine della costruzione la direzione del fondo e la SICAV ne fanno stimare il valore venale da almeno un perito incaricato delle stime.

**Art. 91** Obbligo di pubblicazione

La direzione del fondo e la SICAV pubblicano immediatamente negli organi di pubblicazione il valore venale del patrimonio del fondo e il valore di inventario delle quote che ne risulta.

**Art. 92** Competenze speciali  
(art. 65 LICol)

<sup>1</sup> L'onere che grava tutti i beni fondiari non può superare la metà del valore venale nel caso della costituzione in pegno dei beni fondiari e del trasferimento dei diritti di pegno a titolo di garanzia ai sensi dell'articolo 65 capoverso 2 della legge.

<sup>2</sup> Se fanno erigere costruzioni, la direzione del fondo del fondo e la SICAV possono accreditare al conto economico dell'investimento collettivo di capitale, durante la fase di preparazione e di costruzione, un interesse al saggio usuale del mercato per il terreno edificabile e gli edifici in costruzione, sempreché le spese di investimento non superino per questo motivo il valore venale stimato.

**Art. 93** Emissione di quote di fondi immobiliari  
(art. 66 LICol)

<sup>1</sup> L'emissione di quote è possibile in ogni momento. Essa può essere effettuata soltanto in tranche.

<sup>2</sup> La direzione del fondo e la SICAV stabiliscono:

- a. il numero di nuove quote da emettere;
- b. il rapporto di opzione per gli attuali investitori;
- c. il metodo di emissione del diritto di opzione.

<sup>3</sup> I periti incaricati delle stime verificano il valore venale di ogni bene fondiario per il calcolo del valore di inventario e la fissazione del prezzo di emissione.

**Art. 94** Riscatto anticipato di quote di fondi immobiliari  
(art. 65 LICol)

La direzione del fondo e la SICAV possono rimborsare anticipatamente, dopo la chiusura dell'esercizio contabile, le quote disdette nel corso di detto esercizio se:

- a. gli investitori lo esigono per scritto all'atto della disdetta;
- b. tutti gli investitori che hanno richiesto il rimborso anticipato possono essere tacitati.

#### **Sezione 4: Altri fondi**

**Art. 95** Principi  
(art. 68–71 LICol)

Le limitazione e le tecniche di investimento si applicano singolarmente ad ogni segmento nel caso degli investimenti collettivi di capitale con segmenti patrimoniali.

**Art. 96** Investimenti ammessi  
(art. 69 LICol)

<sup>1</sup> Sono segnatamente ammessi come investimenti degli altri fondi:

- a. i valori mobiliari;
- b. le quote a investimenti collettivi di capitale;
- c. gli strumenti del mercato monetario;
- d. i depositi a vista o a termine con una scadenza fino a dodici mesi;
- e. i metalli preziosi;
- f. gli strumenti finanziari derivati per i quali fungono da valori di base valori mobiliari, investimenti collettivi di capitale, strumenti del mercato monetario, strumenti finanziari derivati, indici, saggi di interesse, corsi del cambio, valute, metalli preziose, *commodities* o simili;

- g. i prodotti strutturati riferiti a valori mobiliari, investimenti collettivi di capitale, strumenti del mercato monetario, strumenti finanziari derivati, indici, saggi di interesse, corsi del cambio, valute, metalli preziose, *commodities* o simili.

<sup>2</sup> L'autorità di vigilanza può ammettere ulteriori investimenti, come *commodities*, merci e titoli di merci per gli altri fondi per investimenti alternativi.

<sup>3</sup> Gli investimenti ai sensi dell'articolo 69 capoverso 2 della legge devono essere espressamente menzionati nel regolamento del fondo.

<sup>4</sup> L'articolo 69 capoversi 4–6 si applica per analogia agli investimenti in quote di investimenti collettivi di capitale.

**Art. 97** Limitazioni di investimento  
(art. 70 cpv. 2 e 71 cpv. 2 LICol)

<sup>1</sup> Gli altri fondi per investimenti tradizionali possono:

- a. assumere crediti di entità non superiore al 25 per cento del patrimonio netto del fondo;
- b. costituire in pegno il 40 per cento al massimo del patrimonio del fondo;
- c. assumere un impegno complessivo massimo del 225 per cento del patrimonio netto del fondo;
- d. effettuare vendite allo scoperto.

<sup>2</sup> Gli altri fondi per investimenti alternativi possono:

- a. assumere crediti di entità non superiore al 50 per cento del patrimonio netto del fondo;
- b. costituire in pegno l'80 per cento al massimo del patrimonio del fondo;
- c. assumere un impegno complessivo massimo del 600 per cento del patrimonio netto del fondo;
- d. effettuare vendite allo scoperto.

<sup>3</sup> Il regolamento del fondo menziona espressamente le limitazioni di investimento. Esso disciplina inoltre il tipo e l'entità delle vendite allo scoperto ammesse.

**Art. 98** Deroghe  
(art. 69–71 LICol)

In singoli casi l'autorità di vigilanza può derogare alle disposizioni in materia di:

- a. investimenti ammessi;
- b. tecniche di investimento;
- c. limitazioni;
- d. ripartizione del rischio.

**Art. 99**           Indicazione del rischio  
(art. 71 cpv. 3 LICol)

<sup>1</sup> L'indicazione di rischi speciali (avvertimento) necessita dell'approvazione dell'autorità di vigilanza.

<sup>2</sup> L'avvertimento deve essere pubblicato sulla prima pagina del regolamento del fondo e del prospetto e deve sempre essere utilizzato nella forma approvata dall'autorità di vigilanza.

## **Capitolo 4: Disposizioni comuni**

### **Sezione 1: Banca depositaria**

**Art. 100**           Obbligo di informazione  
(art. 72 cpv. 2 LICol)

La banca depositaria comunica all'ufficio di revisione le persone incaricate dei compiti inerenti all'attività di banca depositaria.

**Art. 101**           Compiti  
(art. 73 LICol)

<sup>1</sup> La banca depositaria è responsabile dei conti bancari dell'investimento collettivo di capitale. Essa non può disporre autonomamente del patrimonio dell'investimento collettivo di capitale.

<sup>2</sup> La banca depositaria conserva, nel caso dei fondi immobiliari, le cartelle ipotecarie non cedute contro garanzia nonché le azioni delle società immobiliari. Essa può fare tenere conti da terzi per l'amministrazione corrente dei valori immobiliari.

<sup>3</sup> Tutti i compiti devono essere assunti dalla medesima banca depositaria nel caso degli investimenti collettivi di capitale con segmenti patrimoniali.

**Art. 102**           Cambiamento di banca depositaria;  
termine di opposizione, entrata in vigore e pagamento in contanti  
(art. 74 LICol)

<sup>1</sup> L'articolo 40 si applica per analogia al cambiamento di banca depositaria di un fondo di investimento contrattuale.

<sup>2</sup> L'assemblea generale della SICAV decide il cambiamento di banca depositaria sempreché gli statuti non dispongano altrimenti.

<sup>3</sup> La decisione di cambiamento di banca depositaria è pubblicata immediatamente negli organi di pubblicazione della SICAV.

## Sezione 2: Prospetto e prospetto semplificato

### Art. 103      Prospetto (art. 75 e 77 LICol)

<sup>1</sup> La direzione del fondo e la SICAV elencano nel prospetto tutte le indicazioni importanti, rilevanti ai fini della valutazione dell'investimento collettivo di capitale (allegato I). Il prospetto contiene inoltre il regolamento del fondo, sempreché non venga comunicato alle parti interessate il luogo dove esso può essere ottenuto separatamente prima della sottoscrizione delle quote.

<sup>2</sup> La direzione del fondo e la SICAV datano il prospetto e lo inoltrano all'autorità di vigilanza, come pure ogni sua modifica, al più tardi al momento della pubblicazione.

<sup>3</sup> Esse adeguano il prospetto in caso di modifiche importanti, ma almeno una volta all'anno.

### Art. 104      Prospetto semplificato (art. 76 e 77 LICol)

<sup>1</sup> Il prospetto semplificato contiene le informazioni di cui all'allegato II della presente ordinanza. L'autorità di vigilanza concretizza tali esigenze e le adegua, per quanto concerne i fondi in valori mobiliari, alla legislazione vigente delle Comunità europee.

<sup>2</sup> La direzione del fondo e la SICAV inoltrano al più tardi al momento della pubblicazione il prospetto semplificato e ogni sua modifica all'autorità di vigilanza. Esse datano il prospetto e lo adeguano in caso di modifiche importanti, ma almeno una volta all'anno.

## Sezione 3: Statuto degli investitori

### Art. 105      Pagamento; incorporazione di quote (art. 78 cpv. 1 e 2 LICol)

<sup>1</sup> Quale ufficio di pagamento va designata una banca ai sensi della legge dell'8 novembre 1934<sup>11</sup> sulle banche o la Posta Svizzera.

<sup>2</sup> Se l'investitore esige un certificato, la banca depositaria ne incorpora i diritti in cartevalori (art. 965 CO<sup>12</sup>), senza valore nominale. Tali cartevalori possono essere nominative o al portatore. I certificati di quote nominativi devono essere emessi quali titoli all'ordine (art. 967 e 1145 CO).

<sup>3</sup> I certificati di quote possono essere emessi solo dopo il pagamento del prezzo di emissione.

<sup>4</sup> L'emissione di quote frazionate di un investimento collettivo di capitale è permessa. Tali quote non necessitano dell'incorporazione.

<sup>11</sup> RS 952.0

<sup>12</sup> RS 220

**Art. 106** Eccezioni al diritto di riscatto in qualsiasi momento  
(art. 79 LICol)

<sup>1</sup> Nel caso degli investimenti collettivi di capitale di difficile valutazione o di accesso limitato al mercato, il regolamento del fondo può prevedere che la disdetta abbia luogo solo a un termine determinato, ma almeno quattro volte all'anno.

<sup>2</sup> L'autorità di vigilanza può, su richiesta motivata, limitare il diritto di riscatto in qualsiasi momento a dipendenza degli investimenti e della politica di investimento. Ne è segnatamente il caso:

- a. degli investimenti che non sono quotati e non sono trattati su un altro mercato regolato, aperto al pubblico;
- b. degli investimenti ipotecari;
- c. degli investimenti in *private equity*.

<sup>3</sup> Il regolamento del fondo, il prospetto e il prospetto semplificato devono espressamente menzionare se il diritto di riscatto in qualsiasi momento è limitato.

<sup>4</sup> Il diritto di riscatto in qualsiasi momento può essere sospeso per cinque anni al massimo.

**Art. 107** Dilazione del rimborso da parte della direzione del fondo  
(art. 81 LICol)

<sup>1</sup> Il regolamento del fondo può prevedere la dilazione temporanea ed eccezionale del rimborso se:

- a. un mercato che funge da base per la valutazione di una parte importante del patrimonio del fondo è chiuso oppure se il commercio su un simile mercato è limitato o sospeso;
- b. è data una situazione di emergenza politica, economica, militare, monetaria o altra;
- c. le operazioni inerenti agli investimenti collettivi di capitale sono irrealizzabili a causa di limitazioni del traffico delle divise o di limitazioni di altri trasferimenti di valori patrimoniali;
- d. numerose quote sono state disdette, con la conseguenza che gli interessi degli altri investitori possono subire un importante pregiudizio.

<sup>2</sup> La decisione di dilazione deve essere comunicata immediatamente all'ufficio di revisione e all'autorità di vigilanza. Essa va altresì comunicata in modo adeguato agli investitori.

**Art. 108** Riscatto coatto  
(art. 82 LICol)

<sup>1</sup> Il riscatto coatto ai sensi dell'articolo 82 della legge è ammesso in casi eccezionali.

<sup>2</sup> I motivi del riscatto coatto devono essere enumerati esaurientemente nel regolamento del fondo.

## **Sezione 4: Investimenti collettivi di capitale aperti con segmenti patrimoniali**

### **Art. 109**      Segmento patrimoniale (art. 92–94 LICol)

<sup>1</sup> La direzione del fondo e la SICAV allestiscono un regolamento unico per l'investimento collettivo di capitale con segmenti patrimoniali. Il regolamento ne reca la designazione e le designazioni supplementari dei singoli segmenti patrimoniali.

<sup>2</sup> Il regolamento del fondo deve in particolare menzionare se la direzione del fondo e la SICAV hanno il diritto di aprire ulteriori segmenti patrimoniali, di sciogliere i segmenti esistenti o di riunirli.

<sup>3</sup> La direzione del fondo e la SICAV indicano inoltre nel regolamento del fondo che:

- a. gli accrediti sono addebitati soltanto ai segmenti patrimoniali ai quali spetta una determinata prestazione;
- b. le spese che non possono essere attribuite univocamente a un segmento patrimoniale sono addebitate ai singoli segmenti patrimoniali in proporzione alla loro percentuale rispetto al patrimonio del fondo;
- c. gli investitori hanno diritto soltanto al patrimonio e al reddito del segmento patrimoniale al quale partecipano o di cui detengono le azioni;
- d. soltanto il segmento patrimoniale del pertinente investimento collettivo di capitale risponde degli impegni afferenti a un singolo segmento patrimoniale.

<sup>4</sup> Le commissioni addebitate agli investitori in caso di cambiamento da un segmento patrimoniale a un altro devono essere espressamente menzionate dal regolamento del fondo.

<sup>5</sup> L'articolo 112 è applicabile per analogia alla riunione di segmenti patrimoniali.

### **Art. 110**      SICAV con classi e segmenti patrimoniali (art. 94 LICol)

<sup>1</sup> Sempreché gli statuti lo prevedano, la SICAV può, con il consenso della banca depositaria e l'approvazione dell'autorità di vigilanza, creare, sopprimere e riunire classi di quote.

<sup>2</sup> L'articolo 39 si applica per analogia. La riunione necessita del consenso dell'assemblea generale.

<sup>3</sup> Il rischio che un segmento patrimoniale o una classe debbano rispondere per un altro segmento patrimoniale o per un'altra classe deve essere comunicato nel prospetto.

## Sezione 5: Ristrutturazione e scioglimento

### Art. 111 Condizioni della ristrutturazione (art. 95 cpv. 1 LICol)

<sup>1</sup> La direzione del fondo può riunire fondi di investimento se:

- a. la riunione è prevista dai corrispondenti contratti del fondo;
- b. i fondi sono gestiti dalla medesima direzione del fondo e il patrimonio del fondo è custodito presso la medesima banca depositaria;
- c. i corrispondenti contratti del fondo coincidono di massima per quanto concerne le disposizioni ai sensi dell'articolo 26 capoverso 3 lettere b, d, e ed i della legge;
- d. il medesimo giorno si procede alla valutazione del patrimonio dei fondi di investimento partecipanti, al calcolo del rapporto di permuta e alla ripresa dei valori patrimoniali e degli impegni;
- e. non ne risultato spese né per il fondo di investimento, né per gli investitori.

<sup>2</sup> Il capoverso 1 si applica per analogia al trasferimento patrimoniale di una SICAV.

<sup>3</sup> L'autorità di vigilanza può fare dipendere da ulteriori condizioni la riunione di fondi di investimento e il trasferimento patrimoniale di una SICAV, in particolare nel caso dei fondi immobiliari.

### Art. 112 Procedura di riunione di investimenti collettivi di capitale (art. 95 cpv. 1 lett. a e b LICol)

<sup>1</sup> In caso di riunione di due fondi di investimento gli investitori del fondo di investimento trasferendo ricevono quote di uguale entità del fondo di investimento riprendente. Il fondo di investimento trasferendo è sciolto senza liquidazione.

<sup>2</sup> Il contratto del fondo disciplina la procedura di riunione di fondi di investimento. Esso contiene in particolare disposizioni concernenti:

- a. l'informazione degli investitori;
- b. gli obblighi di verifica degli uffici di revisione in caso di riunione.

<sup>3</sup> L'autorità di vigilanza può autorizzare una dilazione limitata del rimborso se la riunione necessita presumibilmente più di un giorno.

<sup>4</sup> La direzione del fondo comunica all'autorità di vigilanza la conclusione della riunione.

<sup>5</sup> I capoversi 2–4 si applicano per analogia al trasferimento patrimoniale di una SICAV.

### Art. 113 Scioglimento di un investimento collettivo di capitale (art. 96 e 97 LICol)

<sup>1</sup> L'investimento collettivo è sciolto e può essere immediatamente liquidato se:

- a. la direzione del fondo o la banca depositaria hanno dato la loro disdetta;
- b. gli azionisti imprenditori di una SICAV hanno deciso lo scioglimento.

<sup>2</sup> L'investimento collettivo di capitale deve essere immediatamente liquidato se l'autorità di vigilanza ne ha disposto lo scioglimento.

<sup>3</sup> La direzione del fondo o la SICAV devono ricevere l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza prima del versamento finale.

<sup>4</sup> Il commercio di quote in borsa deve essere cessato al momento dello scioglimento.

<sup>5</sup> La disdetta del contratto di banca depositaria tra la SICAV e la banca depositaria deve essere comunicato immediatamente all'autorità di vigilanza e all'ufficio di revisione.

### **Titolo 3: Investimenti collettivi di capitale chiusi**

#### **Capitolo 1:**

#### **Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale**

**Art. 114**        Scopo  
                    (art. 98 cpv. 1 LICol)

La società in accomandita per investimenti collettivi di capitale può gestire esclusivamente il proprio patrimonio. Le è segnatamente vietato fornire prestazioni di servizi ai sensi dell'articolo 29 della legge.

**Art. 115**        Accomandatari  
                    (art. 98 cpv. 2 LICol)

<sup>1</sup> Le condizioni di autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 della legge si applicano per analogia agli accomandatari.

<sup>2</sup> Se la società ha un unico accomandatario, questi deve disporre di un capitale azionario versato di almeno 250 000 franchi. Se la società ha più accomandatari, essi devono disporre insieme di un capitale azionario versato di almeno 250 000 franchi.

<sup>3</sup> Gli obblighi di autorizzazione e di comunicazione ai sensi degli articoli 13 capoverso 1 e 14 capoverso 1 si applicano per analogia agli accomandatari.

**Art. 116**        Contratto di società  
                    (art. 10 cpv. 4 e 102 LICol)

<sup>1</sup> Gli accomandatari possono delegare le decisioni di investimento e altre attività sempreché la delega sia nell'interesse di un'amministrazione adeguata.

<sup>2</sup> Essi incaricano soltanto persone qualificate per un'esecuzione ineccepibile dell'attività e garantiscono l'istruzione, nonché la sorveglianza e il controllo dell'esecuzione del mandato.

<sup>3</sup> Gli accomandatari con mansioni direttive possono partecipare alla società come accomandanti sempreché:

- a. il contratto di società lo preveda;
- b. la partecipazione provenga esclusivamente dal loro patrimonio privato;
- c. la partecipazione sia prestata integralmente al momento del lancio.

<sup>4</sup> Il contratto di società disciplina i dettagli.

**Art. 117** Capitale di rischio  
(art. 103 cpv. 1 LICol)

<sup>1</sup> Il capitale di rischio serve di norma al finanziamento diretto o indiretto a lunga scadenza di imprese nell'aspettativa di un valore aggiunto superiore alla media, abbinata alla probabilità di una perdita superiore alla media.

<sup>2</sup> Il finanziamento può in particolare essere effettuato tramite:

- a. capitale proprio;
- b. capitale di terzi;
- c. forme miste di capitale proprio e di capitale di terzi, come i finanziamenti mezzanini.

**Art. 118** Altri investimenti  
(art. 103 cpv. 2 LICol)

<sup>1</sup> Gli altri investimenti devono presentare le caratteristiche del capitale di rischio ai sensi dell'articolo 117 capoverso 1.

<sup>2</sup> Sono ammessi in particolare investimenti in:

- a. progetti edilizi e immobiliari;
- b. altri fondi per investimenti alternativi.

<sup>3</sup> Il contratto di società disciplina i dettagli.

## **Capitolo 2: Società di investimento a capitale fisso**

**Art. 119** Scopo  
(art. 110 cpv. 1 LICol)

La società di investimento a capitale fisso può gestire soltanto il proprio patrimonio. Le è segnatamente vietato fornire prestazioni di servizi ai sensi dell'articolo 29 della legge.

**Art. 120** Investimenti ammessi  
(art. 110 cpv. 1 LICol)

<sup>1</sup> Le disposizioni relative agli investimenti ammessi degli altri fondi di investimento si applicano per analogia.

<sup>2</sup> L'autorità di vigilanza può autorizzare altri investimenti.

**Art. 121** Organi di pubblicazione  
(art. 112 LICol)

L'articolo 38 si applica per analogia.

**Art. 122** Rimborso coatto  
(art. 113 cpv. 3 LICol)

L'articolo 108 si applica per analogia.

**Art. 123** Modifica degli statuti e del regolamento di investimento  
(art. 115 cpv. 3 LICol)

La SICAF pubblica negli organi di pubblicazione le modifiche importanti degli statuti e del regolamento di investimento decise dall'assemblea generale e approvate dall'autorità di vigilanza, con l'indicazione dei luoghi dove le modifiche testuali possono essere ottenute gratuitamente.

## **Titolo 4: Investimenti collettivi di capitale esteri**

### **Capitolo 1: Approvazione**

**Art. 124** Revoca dell'approvazione  
(art. 15 e 120 LICol)

L'approvazione di investimenti collettivi di capitale esteri ai sensi degli articoli 15 e 120 della legge è revocata se l'autorità di vigilanza del Paese di origine dell'investimento collettivo di capitale ritira l'approvazione.

**Art. 125** Designazione dell'investimento collettivo di capitale estero  
(art. 120 cpv. 2 lett. c LICol)

L'autorità di vigilanza può prescrivere un complemento esplicativo se la designazione di un investimento collettivo di capitale estero induce in inganno o presta a confusione.

**Art. 126** Contratto scritto di rappresentanza e di ufficio di pagamento  
(art. 120 cpv. 2 lett. d LICol)

<sup>1</sup> La direzione o la società estera del fondo devono fornire la prova della conclusione di un contratto scritto di rappresentanza tra esse e il rappresentante.

<sup>2</sup> La direzione o la società estera del fondo, come pure la banca depositaria, devono fornire la prova della conclusione di un contratto scritto di ufficio di pagamento tra esse e l'ufficio di pagamento.

## **Capitolo 2: Rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri**

**Art. 127** Capitale minimo e prestazione di garanzie  
(art. 14 cpv. 1 lett. d LICol)

<sup>1</sup> Il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri deve disporre di un capitale minimo di 100 000 franchi. Il capitale deve essere versato in contanti.

<sup>2</sup> Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 18 e 19.

**Art. 128** Assicurazione di responsabilità civile professionale  
(art. 14 cpv. 1 lett. d LICol)

Il rappresentante conclude un'adeguata assicurazione di responsabilità civile professionale di almeno 1 milione di franchi, dedotto il capitale minimo, rispettivamente la prestazione effettiva di garanzia ai sensi dell'articolo 127.

**Art. 129** Prescrizioni di pubblicazione e di comunicazione  
(art. 75–77, 83 cpv. 4 e 124 cpv. 2 LICol)

<sup>1</sup> Il rappresentante di un investimento collettivo di capitale estero pubblica in una lingua ufficiale i documenti determinanti come il prospetto, gli statuti o il contratto del fondo e, nel caso di un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), il prospetto semplificato nonché il rapporto annuale e semestrale. L'autorità di vigilanza può autorizzare la pubblicazione in un'altra lingua a condizione che la pubblicazione sia rivolta a una cerchia determinata di investitori.

<sup>2</sup> Nelle pubblicazioni e nella pubblicità devono essere indicati:

- a. il Paese di origine dell'investimento collettivo di capitale;
- b. il rappresentante;
- c. l'ufficio di pagamento;
- d. il luogo dove possono essere ottenuti gratuitamente i documenti determinanti come il prospetto, gli statuti o il contratto del fondo e, nel caso di un OICVM, il prospetto semplificato, nonché il rapporto annuale e semestrale.

<sup>3</sup> Il rappresentante inoltra immediatamente il rapporto annuale e semestrale all'autorità di vigilanza, le comunica senza indugio le modifiche importanti dei documenti

determinanti e li pubblica successivamente in almeno un giornale quotidiano o settimanale.

<sup>4</sup> Esso pubblica il valore netto di inventario delle quote a intervalli regolari.

## **Titolo 5: Revisione e vigilanza**

### **Capitolo 1: Uffici di revisione**

#### **Art. 130** Organizzazione (art. 126 LICol)

<sup>1</sup> Possono essere uffici di revisione ai sensi della legge le società fiduciarie e di revisione che:

- a. sono una persona giuridica; e
- b. attestano un capitale azionario o un capitale sociale versato di almeno 1 milione di franchi.

<sup>2</sup> Le società a garanzia limitata devono inoltre constare di almeno quattro soci.

#### **Art. 131** Condizioni di riconoscimento (art. 127 LICol)

<sup>1</sup> L'autorità di vigilanza riconosce l'ufficio di revisione se:

- a. l'organizzazione del suo esercizio garantisce l'adempimento adeguato e durevole dei mandati di revisione ed è esattamente descritta negli statuti, rispettivamente nel contratto di società o in un regolamento;
- b. i membri della direzione godono di buona reputazione e dispongono nella maggior parte di conoscenze approfondite nel settore della revisione, bancario o finanziario oppure del diritto;
- c. i revisori con mansioni direttive godono di buona reputazione e possono attestare mediante il possesso del diploma federale di revisore contabile, di un diploma estero equivalente o altrimenti conoscenze approfondite del settore della revisione e conoscenze specialistiche pertinenti del settore dei fondi di investimento;
- d. si impegna a limitarsi a prestazioni di servizi per il conto di terzi e a rinunciare ad affari per conto e rischio proprio, sempreché essi non siano necessari all'esercizio di una società fiduciaria o di revisione (p.es. investimento di mezzi propri ecc.);
- e. fornisce la prova di ricevere mandati di revisione da almeno cinque investimenti collettivi di capitale. L'autorità di vigilanza stabilisce un congruo termine per l'adempimento di questa condizione;

- f. dispone di un'assicurazione di responsabilità civile professionale adeguata alla sua attività;
- g. si consacra esclusivamente all'attività di revisione e alle attività direttamente correlate alla revisione, come controlli, liquidazioni e risanamenti.

<sup>2</sup> Le società riconosciute come uffici di revisione delle banche in virtù della legge sulle banche<sup>13</sup> non necessitano di un'autorizzazione particolare per la verifica dei titolari dell'autorizzazione e degli investimenti collettivi di capitale.

<sup>3</sup> L'autorità di vigilanza può stabilire esigenze supplementari per gli uffici di revisione degli investimenti collettivi di capitale per investimenti alternativi.

**Art. 132** Condizioni agevolate di riconoscimento  
(art. 127 LICol)

<sup>1</sup> Come uffici di revisione dei gerenti patrimoniali (art. 126 cpv. 1 lett. e LICol) e dei rappresentati di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 126 cpv. 1 lett. f LICol) sono ammesse persone che:

- a. sono ammesse ai sensi della legge del 16 dicembre 2005<sup>14</sup> sui revisori;
- b. sono sufficientemente organizzate ai fini della revisione dei gerenti patrimoniali; e
- c. dispongono almeno di due revisori con mansioni direttive.

<sup>2</sup> L'autorità di vigilanza riconosce come revisori con mansioni direttive le persone fisiche abilitate come periti revisori ai sensi dell'articolo 4 della legge sui revisori<sup>15</sup> che:

- a. dispongono di un'esperienza professionale di almeno cinque anni nella revisione degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoversi 2 e 3 della legge del 10 ottobre 1997<sup>16</sup> sul riciclaggio di denaro; oppure
- b. possono attestare altrimenti conoscenze approfondite del settore della revisione e conoscenze specialistiche pertinenti del settore della gerenza patrimoniale.

**Art. 133** Designazione dell'ufficio di revisione  
(art. 126 LICol)

<sup>1</sup> I titolari dell'autorizzazione devono incaricare della revisione, al più tardi all'inizio dell'esercizio contabile, un ufficio riconosciuto di revisione. Per quanto concerne le direzioni dei fondi, questo obbligo si applica anche agli investimenti collettivi di capitale che gestiscono.

<sup>2</sup> L'autorità di vigilanza può designare essa stessa un ufficio di revisione riconosciuto per l'esecuzione di un esame supplementare ai sensi dell'articolo 139 capoverso 1

<sup>13</sup> RS 952.0

<sup>14</sup> RS ....

<sup>15</sup> Il presente articolo entra in vigore unitamente alla legge sui revisori.

<sup>16</sup> RS 955.0

della legge; in questo caso il titolare dell'autorizzazione deve fornire un anticipo delle spese su richiesta dell'autorità di vigilanza.

**Art. 134**      Indipendenza  
(art. 127 LICol)

<sup>1</sup> L'ufficio di revisione può accettare o proseguire un mandato di revisione soltanto se sono adempite le condizioni seguenti:

- a. l'ufficio di revisione stesso, i membri dell'amministrazione e della direzione e i loro impiegati sono indipendenti dal titolare dell'autorizzazione da verificare, dagli investimenti collettivi di capitale da verificare e dalle imprese e persone che sono loro prossime. L'autorità di vigilanza disciplina i dettagli;
- b. le aspettative di onorari annui per il mandato di revisione di un titolare dell'autorizzazione e delle imprese e persone a lui prossime non superano il 10 per cento degli onorari annui complessivi; l'autorità di vigilanza può consentire eccezioni.

<sup>2</sup> L'ufficio di revisione non può assumere mandati di amministrazione e di tenuta della contabilità del titolare dell'autorizzazione o degli investimenti collettivi di capitale da verificare, né altri compiti incompatibili con il mandato di revisione.

<sup>3</sup> È vietato convenire per la revisione un'indennità forfettaria o un determinato dispendio di tempo.

**Art. 135**      Obblighi  
(art. 128 LICol)

<sup>1</sup> Gli uffici di revisione riconosciuti hanno l'obbligo di:

- a. affidare la direzione delle revisioni soltanto a revisori i cui nominativi sono stati comunicati all'autorità di vigilanza e che adempiono le condizioni necessarie;
- b. inoltrare il rapporto di revisione anche all'ufficio di revisione di diritto delle obbligazioni del titolare dell'autorizzazione, sempreché tale ufficio sia una persona giuridica;
- c. inoltrare ogni anno il loro rapporto di gestione all'autorità di vigilanza.

<sup>2</sup> Essi comunicano immediatamente all'autorità di vigilanza le seguenti fattispecie:

- a. modifiche degli statuti o del regolamento di organizzazione;
- b. ogni modifica personale nella composizione dei loro organi e nello stato maggiore dei loro revisori con mansioni direttive;
- c. stati di fatto suscettibili di porre in forse la buona reputazione dei revisori con mansioni direttive, segnatamente l'avvio di un procedimento penale nei confronti di questi ultimi;
- d. modifiche della loro assicurazione di responsabilità civile professionale.

<sup>3</sup> L'autorità di vigilanza può esigere informazioni sui motivi della partenza di membri della direzione e di revisori con mansioni direttive.

## Capitolo 2: Vigilanza

### **Art. 136** Designazione di un amministratore (art. 138 LICol)

<sup>1</sup> L'amministratore designato al titolare dell'autorizzazione incapace di gestire deve in particolare:

- a. amministrare il titolare dell'autorizzazione e i suoi investimenti collettivi di capitale;
- b. constatare la consistenza e l'entità del patrimonio dell'investimento collettivo di capitale;
- c. esigere lo scorporo del patrimonio ai sensi dell'articolo 35 della legge in caso di fallimento della direzione del fondo;
- d. presentare all'autorità di vigilanza proposte di proseguimento o di liquidazione dell'investimento collettivo di capitale;
- e. se del caso liquidare l'investimento collettivo di capitale.

<sup>2</sup> Il capoverso 1 lettera a non si applica alla banca depositaria, al rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri o al distributore.

<sup>3</sup> L'amministratore fa valere tutte le pretese degli investitori e accerta le fattispecie che motivano se del caso una responsabilità ai sensi dell'articolo 145 della legge nei confronti degli investitori; esso li informa in merito alle sue constatazioni.

<sup>4</sup> L'autorità di vigilanza può impartire all'amministratore le direttive necessarie a seconda delle circostanze alla tutela dei diritti degli investitori.

<sup>5</sup> Sempreché non esistano altri rimedi giuridici, contro le decisioni dell'amministratore può essere interposto ricorso all'autorità di vigilanza entro il termine di dieci giorni a contare dal momento in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

### **Art. 137** Proseguimento dell'investimento collettivo di capitale (art. 95 LICol)

<sup>1</sup> Se il proseguimento dell'investimento collettivo di capitale è nell'interesse degli investitori e se si trova una nuova e idonea direzione del fondo o banca depositaria, l'autorità di vigilanza può disporre il trasferimento del contratto del fondo e dei relativi diritti e obblighi a queste ultime.

<sup>2</sup> Se la nuova direzione del fondo accetta il contratto del fondo, i crediti e la proprietà dei beni e dei diritti appartenenti al fondo di investimento passano per legge alla nuova direzione del fondo.

<sup>3</sup> Se il proseguimento della SICAV è nell'interesse degli investitori e se si trova una nuova e idonea SICAV, l'autorità di vigilanza può disporre il trasferimento del patrimonio a quest'ultima.

## Titolo 6: Disposizioni finali e transitorie

### Art. 138 Abrogazione e modifica del diritto previgente

L'abrogazione e la modifica del diritto previgente sono disciplinate nell'allegato III.

### Art. 139 Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Fatte salve le disposizioni qui appresso, la presente ordinanza si applica a contare dalla sua entrata in vigore:

- a. ai nuovi investimenti collettivi di capitale e ai fondi di investimento esistenti;
- b. alle persone sottoposte all'obbligo dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 della legge;
- c. agli uffici di revisione ai sensi degli articoli 126 e seguenti della legge.

<sup>2</sup> I club di investimento devono adempire le prescrizioni dell'articolo 1 della presente ordinanza entro un anno dalla sua entrata in vigore.

<sup>3</sup> I fondi di investimento esistenti e i segmenti patrimoniali degli *umbrella fund* devono adempire la prescrizione relativa al patrimonio minimo (art. 34 cpv. 2) entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

<sup>4</sup> Le fideiussioni solidali ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 lettera e dell'ordinanza del 19 ottobre 1994<sup>17</sup> sui fondi di investimento non sono più riconosciute come mezzi propri al termine di un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

<sup>5</sup> I rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri devono adempire le prescrizioni relative al capitale minimo (art. 127) e all'assicurazione di responsabilità civile professionale (art. 129) entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

<sup>6</sup> Rimangono in vigore immutate le eccezioni consentite di volta in volta dall'autorità di vigilanza alle direzioni dei fondi per investitori istituzionali con tesoreria gestita a titolo professionale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 19 ottobre 1994<sup>18</sup> sui fondi di investimento (art. 10 cpv. 5 LICol).

<sup>7</sup> Gli uffici di revisione dei gerenti patrimoniali devono almeno adempire le prescrizioni del riconoscimento ai sensi dell'articolo 132 entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

<sup>17</sup> RS 951.311

<sup>18</sup> RS 951.311

**Art. 140**      Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

...2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-  
Hotz



*Allegato I*  
(art. 103)

## **Contenuto minimo del prospetto**

Oltre al contenuto prescritto dalla legge e dall'ordinanza, il prospetto deve contenere quanto segue:

- 1 Informazioni sugli investimenti collettivi di capitale
  - 1.1 data di creazione;
  - 1.2 scadenza degli investimenti collettivi di capitale con scadenza determinata (art. 26 cpv. 3 lett. i e 43 LICol);
  - 1.3 menzione delle prescrizioni fiscali rilevanti per l'investimento collettivo di capitale (comprese le deduzioni dell'imposta preventiva);
  - 1.4 data di riferimento della chiusura annuale e frequenza delle distribuzioni;
  - 1.5 nome dell'ufficio di revisione;
  - 1.6 indicazioni sulle quote (p.es. tipo di diritto rappresentato nella quota e se del caso descrizione del diritto di voto degli investitori; documenti o certificati disponibili; qualifica e taglio di eventuali titoli; condizioni e ripercussioni dello scioglimento dell'investimento collettivo di capitale);
  - 1.7 se del caso indicazioni sulle borse e i mercati sui quali le quote sono quotate o trattate;
  - 1.8 modalità e condizioni dell'emissione e/o della vendita, del riscatto e/o del pagamento delle quote (p.es. metodo, frequenza del calcolo e della pubblicazione del prezzo; nel caso di quest'ultima indicazione del luogo; indicazione delle spese vincolate alla vendita, all'emissione, al riscatto o al pagamento delle quote) e condizioni alle quali essi possono essere sospesi;
  - 1.9 indicazioni sull'accertamento e l'utilizzazione del risultato;
  - 1.10 descrizione degli obiettivi di investimento, della politica di investimento e delle loro limitazioni, delle tecniche e degli strumenti di investimento ammessi, nonché del loro volume;
  - 1.11 indicazioni sulla valutazione del patrimonio;
  - 1.12 indicazioni sull'entità e il calcolo degli accrediti a favore della direzione del fondo/SICAV, della banca depositaria e di terzi a carico degli investimenti collettivi di capitale; inoltre indicazioni sull'utilizzazione prospettata della commissione amministrativa, di un'eventuale commissione a dipendenza del risultato (*performance fee*), sui coefficienti dei costi complessivi imputati man mano al patrimonio del fondo (TER) e sulla frequenza di rotazione del portafoglio (PTR); infine se del caso indicazioni sulla retrocessione e altri vantaggi patrimoniali;
  - 1.13 indicazione del luogo dove sono ottenibili il regolamento del fondo e i rapporti periodici quando si rinuncia a fornirli in allegato;

- 1.14 indicazione della forma (fondo di investimento contrattuale o SICAV) e del tipo dell'investimento collettivo di capitale (fondo in valori mobiliari, fondo immobiliare, altri fondi per investimenti tradizionali o alternativi);
  - 1.15 se del caso indicazioni sui rischi speciali e l'elevata volatilità;
  - 1.16 nel caso dei fondi per investimenti alternativi un glossario che spiega le principali espressioni specialistiche.
- 2 Informazioni sul titolare dell'autorizzazione
- 2.1 data di creazione, forma giuridica, sede e amministrazione principale;
  - 2.2 indicazioni su ulteriori investimenti collettivi di capitale gestiti dalla direzione del fondo e se del caso sulla fornitura di altre prestazioni di servizi;
  - 2.3 nome e funzione dei membri degli organi di amministrazione e di direzione, nonché delle loro attività rilevanti all'esterno del titolare dell'autorizzazione (direzione del fondo, SICAV);
  - 2.4 entità del capitale sottoscritto e versato;
  - 2.5 persone alle quali sono delegate le decisioni di investimento e altre attività parziali;
  - 2.6 indicazioni sull'esercizio dei diritti di socio e dei diritti di creditore.
- 3 Informazioni sulla banca depositaria
- 3.1 forma giuridica, sede e amministrazione principale;
  - 3.2 attività principale.
- 4 Informazione su terzi i cui accrediti sono addebitati all'investimento collettivo di capitale
- 4.1 nome / ditta;
  - 4.2 elementi contrattuali rilevanti per gli investitori tra il titolare dell'autorizzazione (direzione del fondo/SICAV) e terzi, eccettuati i regolamenti di accredito;
  - 4.3 altre importanti attività di terzi;
  - 4.4 conoscenze specialistiche di terzi incaricati di compiti amministrativi e decisionali.
- 5 Altre informazioni
- Indicazioni sui pagamenti agli investitori, sul riscatto di quote nonché informazioni e pubblicazioni sull'investimento collettivo di capitale, sia in riferimento allo Stato di sede, sia in riferimento ad altri Stati terzi nei quali sono distribuite le quote.
- 6 Altre informazioni sull'investimento
- 6.1 se del caso risultati attuali dell'investimento collettivo di capitale; queste indicazioni possono essere contenute nel prospetto o possono esservi allegate;
  - 6.2 profilo dell'investitore tipo per il quale è concepito l'investimento collettivo di capitale.

## 7 Informazioni economiche

- 7.1 Costi approssimativi o emolumenti, eccettuati quelli menzionati nel numero 1.8, ripartiti in funzione di quelli che devono essere versati dagli investitori e di quelli che sono addebitati al patrimonio dell'investimento collettivo di capitale.



## **Contenuto del prospetto semplificato**

Il prospetto semplificato contiene le seguenti informazioni:

- 1 Presentazione succinta dell'investimento collettivo di capitale
  - 1.1 data di creazione e indicazione dello Stato nel quale l'investimento collettivo di capitale è stato creato;
  - 1.2 se del caso menzione dei diversi segmenti patrimoniali;
  - 1.3 se del caso nome della direzione del fondo;
  - 1.4 scadenza degli investimenti collettivi di capitale con scadenza determinata;
  - 1.5 nome della banca depositaria;
  - 1.6 nome dell'ufficio di revisione;
  - 1.7 nome delle persone alle quali sono delegate le decisioni di investimento e altre attività parziali;
  - 1.8 nome del gruppo finanziario che offre l'investimento collettivo di capitale (p.es. una banca).
- 2 Informazioni sull'investimento
  - 2.1 definizione succinta dell'obiettivo dell'investimento;
  - 2.2 strategia di investimento e breve descrizione dell'investimento collettivo di capitale (se del caso comprese le informazioni di cui agli art. 53 segg., 58 segg. e 68 segg. LICol);
  - 2.3 se del caso evoluzione attuale dei valori dell'investimento collettivo di capitale e avvertimento che l'evoluzione attuale dei valori non costituisce un indizio della loro evoluzione futura;
  - 2.4 profilo dell'investitore tipo per il quale è concepito l'investimento collettivo di capitale.
- 3 Informazioni economiche
  - 3.1 menzione delle prescrizioni fiscali rilevanti per l'investimento collettivo di capitale (comprese le deduzioni dell'imposta preventiva);
  - 3.2 indicazioni sulle commissioni di emissione e di riscatto di quote;
  - 3.3 indicazioni sulle commissioni e le spese a carico degli investitori e a carico del patrimonio del fondo; inoltre indicazioni sull'utilizzazione prospettata della commissione amministrativa, di un'eventuale commissione a dipendenza del risultato (*performance fee*), sui coefficienti dei costi complessivi imputati man mano al patrimonio del fondo (TER) e sulla frequenza di rotazione del portafoglio (PTR).

#### 4 Indicazioni concernenti il commercio

- 4.1 modalità di acquisto delle quote;
- 4.2 modalità di vendita delle quote;
- 4.3 nel caso degli investimenti collettivi di capitale con segmenti patrimoniali diversi indicazione se del caso della modalità di passaggio da un segmento patrimoniale all'altro e indicazione dei costi relativi;
- 4.4 se del caso termine e modalità della distribuzione degli utili;
- 4.5 frequenza e modalità della pubblicazione, rispettivamente della messa a disposizione dei valori di inventario.

#### 5 Ulteriori informazioni

- 5.1 indicazione del luogo dove il prospetto e il rapporto annuale e semestrale possono essere ottenuti gratuitamente;
- 5.2 autorità di vigilanza competente;
- 5.3 indicazione di un servizio di contatto dove possono essere ottenute se del caso ulteriori informazioni;
- 5.4 data di pubblicazione del prospetto semplificato.

## **Abrogazione e modifica del diritto previgente**

I

L'ordinanza del 19 ottobre 1994<sup>19</sup> sui fondi di investimento è abrogata.

II

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

### **1. Ordinanza del 7 giugno 1937<sup>20</sup> sul registro di commercio**

*Art. 10 cpv. 1 lett. i. bis, i. ter, i. quater*

<sup>1</sup> Il registro di commercio contiene le iscrizioni che concernono:

- i. bis le società di investimenti a capitale variabile (art. 36 segg. della legge sugli investimenti collettivi, LICol)
- i. ter le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (art. 98 segg. LICol)
- i. quater le società di investimento a capitale fisso (art. 110 segg. LICol)

*Art. 41 secondo periodo*

... Rimangono riservati gli articoli 811 e 815 capoverso 2 CO, 98 LICol e la nomina a liquidatori.

*Titolo prima di VII.*

**VI<sup>bis</sup>. Disposizioni particolari sulle forme societarie secondo la legge sugli investimenti collettivi**

**1. Società di investimento a capitale variabile**

<sup>19</sup> RS 951.311

<sup>20</sup> RS 221.411

Art. 104*b*

Notificazione e documenti giustificativi

Alla notifica di iscrizione dei fondatori di una società di investimento a capitale variabile occorre fornire i seguenti documenti giustificativi al registro di commercio:

- a. l'atto costitutivo autentico;
- b. gli statuti;
- c. una prova che i membri del consiglio d'amministrazione e i revisori hanno accettato la loro elezione, per quanto l'accettazione non risulti dall'atto costitutivo;
- d. il verbale della seduta costitutiva del consiglio d'amministrazione, che indichi in particolare l'elezione del presidente e l'attribuzione del diritto di firma;
- e. se la società di investimento non dispone di un proprio domicilio, la conferma del detentore del domicilio secondo la quale esso concede alla società di investimento un domicilio legale al luogo della sede di quest'ultima.

Art. 104*c*

Verifica

L'ufficio del registro di commercio verifica in particolare se l'atto costitutivo autentico contiene le seguenti indicazioni:

- a. nome dei fondatori e se caso del loro rappresentante;
- b. la dichiarazione di fondare una società di investimento a capitale variabile;
- c. la conferma che gli statuti sono stati definiti;
- d. la nomina dei membri del consiglio di amministrazione;
- e. la designazione dell'ufficio di revisione;
- f. la menzione di tutti i documenti giustificativi e la conferma della persona rogante che tali documenti le sono stati esibiti, come pure ai fondatori;
- g. le firme dei fondatori e se del caso dei loro rappresentanti.

Art. 104*d*

Contenuto dell'iscrizione

Nel caso delle società di investimento a capitale variabile sono iscritti:

- a. la ditta e il numero di identificazione;
- b. la sede e il domicilio legale;
- c. la forma giuridica;

- d. la data degli statuti; essa corrisponde al giorno in cui i fondatori o l'assemblea hanno adottato gli statuti o deciso una loro modifica;
- e. se del caso l'indicazione della durata della società;
- f. lo scopo;
- g. il tipo delle azioni;
- h. l'eventuale limitazione della cerchia degli azionisti e la limitazione della trasmissibilità delle azioni che le è vincolata;
- i. le eventuali categorie di azioni e i diritti ad esse vincolati;
- j. tutti i membri del consiglio di amministrazione;
- k. tutte le altre persone autorizzate a rappresentare la società di investimento;
- l. l'ufficio di revisione;
- m. gli organi di pubblicazione;
- n. se del caso il tipo di comunicazione delle spiegazioni del consiglio di amministrazione agli azionisti.

## **2. Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale**

### *Art. 104e*

Notificazione e documenti giustificativi

Alla notifica di iscrizione della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale occorre fornire i seguenti documenti giustificativi al registro di commercio:

- a. il contratto di società;
- b. una prova che l'ufficio di revisione ha accettato la sua designazione.

### *Art. 104f*

Contenuto dell'iscrizione

Nel caso delle società in accomandita per investimenti collettivi di capitale sono iscritti:

- a. la ditta e il numero di identificazione;
- b. la sede e il domicilio legale;
- c. la forma giuridica;
- d. la data del contratto di società;
- e. la durata della società;
- f. lo scopo;

- g. l'importo del capitale accomandato totale;
- h. se è fornito un conferimento, un'indicazione relativa al suo oggetto e al suo valore;
- i. la ditta, la sede e il numero di identificazione degli accomandatari e le persone fisiche che agiscono per gli accomandatari;
- j. tutte le altre persone autorizzate a rappresentare la società in accomandita;
- k. l'ufficio di revisione.

### 3. Società di investimento a capitale fisso

#### Art. 104g

Principio

Le disposizioni relative alle società anonime si applicano per analogia (art. 78 segg.); è fatto salvo l'articolo 104h.

#### Art. 104h

Contenuto dell'iscrizione

<sup>1</sup> Nel caso delle società di investimento a capitale fisso sono iscritti:

- a. la ditta e il numero di identificazione;
- b. la sede e il domicilio legale;
- c. la forma giuridica;
- d. la data degli statuti; essa corrisponde al giorno in cui i fondatori o l'assemblea hanno adottato gli statuti o deciso una loro modifica;
- e. se del caso l'indicazione della durata della società;
- f. lo scopo;
- g. l'entità del capitale azionario e dei conferimenti forniti, nonché il numero, il valore nominale e il tipo delle azioni;
- h. eventuali limitazioni della trasmissibilità delle azioni;
- i. tutti i membri del consiglio di amministrazione;
- j. tutte le altre persone autorizzate a rappresentare la società anonima;
- k. l'ufficio di revisione;
- l. gli organi di pubblicazione;
- m. se del caso il tipo di comunicazione delle spiegazioni del consiglio di amministrazione agli azionisti.

<sup>2</sup> Se al momento della costituzione sussistono conferimenti in natura, assunzioni di beni, oggetti di computo o vantaggi speciali, devono essere iscritte le seguenti fattispecie:

- a. il conferimento in natura con l'indicazione della data e dell'oggetto del contratto, sempreché l'eccedenza di attivi superi l'importo di liberazione;
- b. l'eventuale accredito di un credito come conferimento in natura, sempreché l'eccedenza di attivi superi l'importo di liberazione;
- c. il conferimento in natura fisso o prospettato, con l'indicazione della data e dell'oggetto del contratto e della controprestazione della società;
- d. il computo, con l'indicazione del credito e della sua entità, nonché delle azioni emesse a tale scopo, rispettivamente della controprestazione della società;
- e. il contenuto e il valore dei vantaggi speciali.

## **2. Ordinanza del 3 dicembre 1954<sup>21</sup> sulle tasse in materia di registro di commercio**

*Art. 1, cpv. 1, n° 7.bis, 7.ter, 7.quater et cpv. 2 e 3*

<sup>1</sup> Per la loro iscrizione nel registro di commercio devono pagare:

7. <sup>bis</sup> le società di investimento a capitale variabile	600
7. <sup>ter</sup> le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale	600
7. <sup>quater</sup> le società di investimento a capitale fisso	600

<sup>2</sup> Se il capitale sociale o di dotazione delle persone giuridiche indicate nei numeri 3, 4, 5, 7.<sup>quater</sup> e 8 è superiore a 200 000 franchi, alla tassa di base è aggiunto un supplemento pari allo 0,2 per mille della somma eccedente tale importo; la tassa complessiva non può tuttavia essere superiore a 10 000 franchi.

<sup>3</sup> Se il conferimento minimo delle società di investimento a capitale variabile indicate nel numero 7.<sup>bis</sup> è superiore a 250 000 franchi, alla tassa di base è aggiunto un supplemento pari allo 0,2 per mille della somma eccedente tale importo; la tassa complessiva non può tuttavia essere superiore a 10 000 franchi.

